



**APPENDICE C**  
**AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONI SCARICHI IDRICI DELLO STABILIMENTO**



N. 709 Prot.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
MAGISTRATO ALLE ACQUE

*Ispettorato Generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado  
e per l'attuazione della legge per la Salvaguardia di Venezia  
- SEZIONE ANTINQUINAMENTO -*

## AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO REFLUI

Alla ditta **POLIMERI EUROPA S.p.A.** per l'esercizio di n. 1 scarico idrico continuo convenzionalmente indicato con la sigla SM16, nel CANALE INDUSTRIALE SUD a PORTO MARGHERA.

**Legge n. 05.03.1963 n. 366 - Legge 16.04.1973 n. 171 - D.P.R. 20.09.1973 n. 962 - Legge 31.05.1995 N. 206 - D.M. Ambiente 23.04.1998 e successive modificazioni e integrazioni - D.M. 26.05.1999 - D.M. Ambiente 30.07.1999 - D.M. Ambiente 06.11.2003, n. 367 - D.Lgs 152/06 e successive modificazioni e integrazioni**

### PREMESSO

- che all'interno dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera risultano coinsediate diverse aziende integrate nei settori di produzione di beni e di servizi collegati alla chimica di base, alla chimica secondaria, all'energia, nonché aziende operanti in settori diversi;
- che tali aziende sono subentrate acquisendo rami d'azienda e impianti produttivi un tempo facenti parte delle precedenti gestioni unitarie SIC (Società Italiana Chimica), Sicedison, Montedison, Montedipe, Enimont, Enichem Anic ed Enichem, proseguendo le produzioni in essere ovvero modificando, in tutto o in parte, i processi produttivi;
- che tali aziende usufruiscono dei servizi generali di stabilimento tra i quali, in particolare, il sistema di raccolta e di scarico dei reflui, che è costituito da una rete di acque di processo che vengono inviate a specifici trattamenti depurativi ai limiti di batteria o consortili per la riduzione degli inquinanti ai limiti di legge (fognatura nera) e da una rete di acque di raffreddamento, acque di condensa e meteoriche costituita da una serie di collettori comuni non dotata di ulteriori trattamenti terminali, avente come recapito finale le acque della laguna (fognatura bianca);
- che ciascuna azienda coinsediata usufruisce della rete di fognatura bianca e vi immette i propri reflui tramite opportuni pozzetti di collegamento interni alla proprietà aziendale;
- che il Decreto Interministeriale 23 aprile 1998 "*Requisiti di qualità delle acque degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia*", il Decreto Ministeriale 26 maggio 1999 "*Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia*" e il decreto Ministeriale 30 luglio 1999 "*Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile*

1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia " hanno stabilito i termini e le modalità per il miglioramento qualitativo degli scarichi, tramite la presentazione di adeguati progetti di adeguamento che prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- che il Decreto Ministeriale 30 luglio 1999 prevede, all'art. 2, la separazione degli scarichi di processo dagli scarichi di raffreddamento, la raccolta e l'avvio separato allo scarico delle acque di prima pioggia e il rispetto dei limiti di portata e di concentrazione a piè d'impianto;
- che la Regione Veneto, ente competente per la definizione delle migliori tecnologie disponibili e per l'approvazione dei progetti di adeguamento, con Delibere della Giunta n. 3749 del 21.12.2001 e n. 4114 del 31.12.2001 ha approvato, tra l'altro, i progetti di adeguamento presentati dalle seguenti ditte che esercitano scarichi di reflui nella acque della laguna di Venezia: Enichem S.p.A. (ora Syndial S.p.A.), Agip Petroli S.p.A. (ora ENI S.p.A.), Alcoa Europe (ora Alcoa Trasformazioni S.r.l.), Ambiente S.p.A., Atofina Italia S.r.l. (ora Arkema S.r.l.), Dow Poliuretani Italia S.r.l., ENEL S.p.A., European Vinyls Corporation Italia S.p.A. (ora INEOS Vinyls Italia S.p.A.), EVC Compounds S.p.A. (ora INEOS Compounds Italia S.r.l.), Montefibre S.p.A.;
- che per la realizzazione dei progetti di adeguamento degli impianti delle aziende sopra menzionate la Regione Veneto ha stabilito il termine del 31.12.2003 in conformità con quanto stabilito per il "Progetto Integrato Fusina" dalla Giunta regionale con dgr n. 365 del 16.2.2001;
- che con delibera n. 4361 del 30.12.2003, la Regione Veneto ha ulteriormente prorogato i termini per l'adeguamento degli scarichi fino al 30.6.2004 per le ditte Polimeri Europa S.p.A. ed EVC Italia S.p.A. e fino al 31.12.2004 per la ditta Marghera Servizi Industriali S.r.l. nel frattempo subentrata alle ditte Syndial S.p.A. ed Ambiente S.p.A. nella proprietà e nella gestione dell'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico delle acque reflue SG31e dell'impianto di incenerimento B551/A;
- che con nota n. AUT-031/04 del 29.11.2004, la ditta Marghera Servizi Industriali S.r.l. ha inoltrato alla Regione Veneto istanza per ottenere un'ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento degli scarichi fino al 31.10.2005, tale richiesta essendo motivata dal protrarsi dei tempi necessari per la definizione degli adempimenti amministrativi relativi all'ottenimento del "permesso di costruire";
- che, in relazione a quanto sopra, la Regione Veneto, accogliendo con Decreto n. 261 del 31.12.2004 le richieste di proroga avanzate dalla ditta Marghera Servizi Industriali S.r.l., ha prorogato fino al 31.10.2005 il termine per l'adeguamento degli scarichi industriali delle acque reflue dell'impianto di depurazione della ditta Marghera Servizi industriali S.r.l.;
- che con nota n. DIR 78/04-MR/GT del 24.6.2004 la società Polimeri Europa S.p.A. ha chiesto una proroga dei termini per il completamento dei lavori per gli impianti Olefine/Aromatici (CR) e logistica-impianti del Parco Serbatoi Sud (PSS) con scadenza a sei mesi dal rilascio del "permesso di costruire" da parte del Comune di Venezia e per la logistica (impianto CR4) con scadenza a dicembre 2004;
- che con note n. DIR 15/05-MR/GT del 27.1.2005 e n. DIR 40/05-MR/GT del 14.2.2005, la società Polimeri Europa S.p.A. ha richiesto un'ulteriore proroga dei termini per l'ultimazione dei progetti per gli impianti Olefine/Aromatici (CR), logistica-impianti del Parco Serbatoi Sud (PSS) e logistica (impianto CR4);
- che, in relazione a quanto sopra, la Regione Veneto, con Decreto n. 63 del 15.4.2005, ha accolto parzialmente la richiesta, prorogando al 31.10.2005 il termine per il completamento dei lavori agli impianti CR e PSS e mantenendo il termine del 31.12.2004 per l'impianto CR4;
- che in data 15.12.2004 è stata costituita tra le seguenti società operanti all'interno del sito produttivo multisocietario "petrolchimico" di Porto Marghera: Syndial S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Montefibre S.p.A., European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A. (ora INEOS Vinyls Italia S.p.A.) Dow Poliuretani Italia S.r.l., Arkema S.r.l., Crion Produzioni Sapio S.r.l. e Transped S.p.A., la Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Servizi Porto Marghera



S.c.ar.l." (in forma abbreviata S.P.M. S.c.a r.l.) al fine di una gestione comune e partecipata delle attività ausiliarie e di servizio di comune interesse nell'ambito del succitato "petrolchimico";

che le aziende i cui reflui recapitano nel bacino scolante dello scarico SM16 devono rispettare i limiti allo scarico previsti dal D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4;

### CONSIDERATO

- che, per quanto riguarda lo stabilimento petrolchimico, la ditta Polimeri Europa S.p.A. è subentrata nella contenza degli scarichi dei reflui a seguito dell'acquisizione dalla ditta Enichem S.p.A. dei reparti CR1-2, CR3, CR20-23, PSS, CR4, banchine e pontili connessi all'esercizio delle attività produttive e di deposito, laboratori ed impianti pilota per attività di ricerca connesse alle attività produttive, facendo propri i progetti e le iniziative di adeguamento già predisposte da Enichem S.p.A. per tali impianti;
- che, con nota AUT-031/02 del 18.1.2002, ns rif. Prot. 383 del 7.2.2002 la ditta Polimeri Europa S.p.A. ha prodotto istanza di subentro nella titolarità dello scarico SM16 relativo al reparto convenzionalmente denominato Parco Serbatoi Sud (PSS);
- che, con nota DIR127/06 del 01.07.2006 la società Polimeri Europa ha comunicato di aver acquisito dalla società Syndial S.p.A. il ramo d'azienda "Centrale termoelettrica (CTE) e reti elettriche/vapore" comprendente n. 2 serbatoi da 5000 m<sup>3</sup> cadauno (DA076 e DA1307) e n. 1 serbatoio da 25000 m<sup>3</sup> (DA1006) di stoccaggio olio combustibile BTZ a servizio della centrale termoelettrica e collocati presso il deposito Parco Serbatoi Sud (PSS);

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

**Art. 1 -** Si autorizza la ditta **POLIMERI EUROPA S.p.A.** con sede legale in Brindisi, Via Fermi, 4 ed insediamento produttivo sito in Porto Marghera, Via della Chimica, 5 all'esercizio di n. 1 scarico idrico convenzionalmente indicato con la sigla SM16, nel CANALE INDUSTRIALE SUD a PORTO MARGHERA.

L'opera terminale dello scarico SM16 è costituita da una canaletta in calcestruzzo armato a cielo aperto di larghezza 145 cm. Lo scarico SM16 si trova nell'area del Parco Serbatoi Sud che si estende per 612000 m<sup>2</sup>, circa il 45% di questa area, pari a 278500 m<sup>2</sup>, costituisce il bacino scolante che gravita nello scarico SM16.

L'area del PSS è interamente segregata (comprese banchine e trincee tubazioni), le acque di processo e meteoriche sono stoccate nel serbatoio D201 che funge da polmone e rilancio verso l'impianto SG31 gestito dal consorzio S.P.M.. Nei casi di piovosità eccezionale, associata ad eventuali riduzioni/sospensioni della capacità di ricezione dell'impianto di trattamento SG31, lo sfioro di emergenza del serbatoio D201 (capacità 10.000 m<sup>3</sup>) può avvenire attraverso lo scarico SM7 della medesima Polimeri Europa S.p.A..

Lo scarico SM16 è normalmente inattivo poiché tutte le acque sono convogliate all'impianto di trattamento SG31, di conseguenza esso sarà attivato seguendo precise disposizioni operative interne e solo in concomitanza del contemporaneo verificarsi delle seguenti situazioni critiche:

- precipitazioni di eccezionale intensità e durata;
- saturazione della capacità di accumulo delle acque;
- impossibilità di inviare direttamente le acque agli impianti di trattamento;
- pericolo di allagamento delle sala pompe e di manovra;
- pericolo di attivazione dello stramazzo del serbatoio D201 verso SM7.

Le acque scaricate potranno essere esclusivamente quelle meteoriche drenate dal bacino scolante.

Lo scarico SM16 non è dotato di misuratore di portata. Sulla base delle dichiarazioni fornite nell'ultimo biennio dalla ditta intestataria della presente autorizzazione, la stima della quantità di



acqua complessivamente scaricata **ammonta a circa 10 000 m<sup>3</sup>/anno**, corrispondente a tre eventi di attivazione registrati in entrambi gli **anni 2004 e 2005**.

L'approvvigionamento delle acque necessarie ai cicli produttivi ed ai servizi delle ditte comprese nel bacino scolante dello scarico SM16 avviene mediante i seguenti attingimenti:

- acquedotto comunale VESTA per l'acqua potabile destinata agli usi alimentari e civili;
- canale di raccordo con il Naviglio di Brenta ("presa Oriago") e acque del Sile ("acquedotto C.U.A.I.") per acque dolci superficiali da utilizzare indistintamente per (a) raffreddamento di apparecchiature/impianti, (b) produzione di acqua demineralizzata, (c) produzione di acqua semi-potabile per utilizzi civili, (d) reintegro delle perdite dei circuiti delle torri di raffreddamento, (e) alimentazione della rete antincendio.

L'acqua della "presa Oriago" viene prelevata dal Naviglio di Brenta in località Fornace Perale e attraverso il canale di raccordo che corre parallelo alla S.S. 11 arriva agli sgrigliatori posti all'esterno dello stabilimento, dove vengono trattenuti i detriti più grossolani. Da qui, mediante due tubi di cemento del diametro di 2 metri, che sottopassano la strada provinciale per Malcontenta, l'acqua entra nello stabilimento nella cabina di filtrazione, sterilizzazione e pompaggio denominata "Stazione Oriago" da cui viene distribuita alle diverse utenze mediante collettori interrati di vario diametro.

L'acqua dell' "acquedotto C.U.A.I." giunge all'interno dello stabilimento in due diverse stazioni di pompaggio: la cabina "Mensa" e la cabina FAD.

Il PSS appartiene all'area Servizi di Stabilimento e l'attività di competenza riguarda

- il ricevimento e stoccaggio materie prime e relativa distribuzione ai reparti produttivi
- il ricevimento e stoccaggio dei prodotti finiti e semilavorati da tali reparti
- l'estrazione dagli stoccaggi e spedizione ai clienti dei prodotti finiti.
- Il ricevimento stoccaggio e spedizione di prodotti ad altri stabilimenti della società via pipeline.

Attualmente il PSS è dotato di 87 serbatoi sebbene alcuni non sono utilizzati per lo stoccaggio dei prodotti, essendone cessata la movimentazione, ma sono utilizzati per lo stoccaggio e la movimentazione di acque. I prodotti stoccati possono essere distinti e classificati come petroliferi, organici, inorganici e organici clorurati. Tutti i serbatoi sono dotati di bacino di contenimento e dispongono di attrezzature per il corretto controllo e mantenimento dei parametri di esercizio. I bacini di contenimento dei vari serbatoi occupano un'area di circa 55000 m<sup>2</sup>. Nel Parco sono presenti stazioni di pompaggio e due aree (CR5 e Piazzale 5) dedicate a carico/scarico e movimentazione prodotti. Sono inoltre presenti due pontili (ME 33/S e ME 34/S) prospicienti il Canale Industriale Sud utilizzati per sbarco e imbarco dei prodotti.

L'acqua industriale proviene dal Circuito Torri Zona Sud-Ovest ed è utilizzata per il raffreddamento delle apparecchiature, per pulizia e lavaggio di aree e serbatoi e per l'alimentazione di impianti antincendio ed altre dotazioni di sicurezza.

L'acqua demi proveniente da rete di stabilimento è utilizzata come liquido di adsorbimento su colonnina di abbattimento dello sfiato del serbatoio DA080 contenente ammoniacale soluzione ed attualmente inattivo. Tale acqua è riciclata all'interno del serbatoio.

Il vapore utilizzato nei sistemi di mantenimento della temperatura su linee e serbatoi per alcuni prodotti confluisce come condensa nella rete fognaria di reparto e poi a trattamento biologico.



Il bacino scolante sotteso allo scarico **SM16** può essere suddiviso in tre sottobacini in base alla tipologia delle acque raccolte che sono: **acide e/o basiche**, biodegradabili, bianche. Le acque acide/basiche sono convogliate ad un **idoneo** impianto di neutralizzazione, le acque in uscita dall'impianto confluiscono per gravità, **insieme alle acque bianche**, nella vasca di sollevamento Q202 e da qui sono trasferite al già citato serbatoio D201 che raccoglie anche le acque della fogna biodegradabile. La potenzialità di trasferimento delle pompe dalla vasca Q202 è di 1200 m<sup>3</sup>/h. La rete delle acque biodegradabili raccoglie le acque (di lavaggio, meteoriche, piccole perdite) provenienti da aree dove sono stoccati e movimentati prodotti quali benzolo, toluolo, cumene e virgin nafta, e le convoglia ad un sistema disoleatore/separatore a pacchi lamellari Q201. I prodotti eventualmente separati nel Q201 sono raccolti nella vasca Q203 e da qui inviati a serbatoi di stoccaggio per il successivo riciclo. Il bacino delle acque bianche ha un'estensione di 202000 m<sup>2</sup> di cui 130000 m<sup>2</sup> relativi alla fascia di terreno della trincea tubazioni ubicata lungo la sponda del Canale Industriale Sud tra gli scarichi SP1 (Syndial) ed SM7. Le fognature raccolgono le acque meteoriche e quelle dei servizi igienici (a valle della fossa Imhoff) della sala quadri del PSS le quali confluiscono nella vasca Q202.

La parte rimanente del bacino raccoglie acque clorurate e acque biodegradabili ma non interessa lo scarico SM16 in quanto ognuna delle predette tipologie è inviata a specifico trattamento (impianto CS30 e impianto chimico/fisico biologico rispettivamente).

L'ubicazione dello scarico e le sue caratteristiche sono precisate nel disegno allegato alla domanda in data 6.11.2001, le integrazioni alla relazione tecnica e l'aggiornamento della planimetria relativa ai confini del bacino scolante, presentate in data 22.6.2006 e 18.9.2006, sono depositate agli atti del Magistrato alle Acque.

**Art. 2** - Nessuna variazione nell'entità e nel tipo di ciclo lavorativo, nella struttura produttiva che origina i reflui potrà essere fatta dalla ditta intestataria della presente autorizzazione senza averne data notizia al Magistrato alle Acque. Parimenti, ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico e di derivazione potrà essere fatta solo dopo averne data comunicazione al Magistrato alle Acque. In relazione all'entità delle variazioni richieste, il Magistrato alle Acque si riserva di procedere mediante semplice presa d'atto, integrazione ovvero revisione della presente autorizzazione.

**Art. 3** - E' fatto obbligo alla ditta intestataria della presente autorizzazione di dotare lo scarico oggetto della presente autorizzazione di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati. La quota e la posizione di detto pozzetto dovranno essere tali da consentire il prelievo di campioni rappresentativi.

**Art. 4** - Gli scarichi dei reflui oggetto della presente autorizzazione, dovranno avvenire senza produrre un aumento dell'inquinamento del corpo ricettore. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti nello scarico terminale SM16 dovranno, in ogni caso, rispettare i valori limite fissati dal D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezione 1, 2 e 4. Il rispetto di tali valori limite non potrà in alcun caso essere conseguito mediante diluizione. E' fatto obbligo alla ditta intestataria della presente autorizzazione di mantenere espurgato il fondale lagunare in corrispondenza dello scarico dagli interramenti che si potrebbero formare a causa dell'uso e della presenza dello scarico e di smaltire i materiali di risulta secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.

**Art. 5** - La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente alla ditta Polimeri Europa S.p.A. ai sensi della L. 5.3.1963, n. 366, L. 16.4.1973, n. 171, D.P.R. 20.9.1973, n. 962, L. 31.05.1995 N. 206, D.M. Ambiente 23.04.1998 e successive modificazioni e integrazioni, D.M. Ambiente 06.11.2003, n. 367, D.Lgs 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di



competenza del Magistrato alle Acque, nei riguardi dei diritti che competono al Demanio Pubblico Marittimo, salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini od Enti.

**Art. 6** - La presente autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di rilascio riportata in calce e potrà essere rinnovata previa presentazione di nuova istanza almeno un anno prima della scadenza.

**Art. 7** - Si prescrive alla ditta intestataria di campionare (possibilmente con un prelievo medio-composito nell'arco di 3 ore) e far analizzare ad un laboratorio accreditato SINAL per i parametri richiesti, le acque reflue oggetto della presente autorizzazione nei seguenti punti di prelievo e con le frequenze sottoindicate:

Punto di verifica	Parametri da analizzare	Frequenza
SM16	Tutti i parametri del D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4	In corrispondenza all'attivazione dello scarico

I rapporti di prova relativi ai risultati delle analisi dovranno riportare i valori analitici ottenuti nelle singole determinazioni accompagnati dall'incertezza di misura e dal limite di rilevabilità associati ad ogni metodo analitico applicato e saranno inviati in originale alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque. Il Magistrato alle Acque si riserva, comunque, di prelevare e far prelevare in qualsiasi momento campioni di reflui dello scarico SM16. Gli esiti delle analisi saranno trasmessi in originale alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque.

Il Magistrato alle Acque si riserva inoltre la facoltà di installare o di far installare in qualsiasi momento presso gli scarichi oggetto della presente autorizzazione eventuali ulteriori dispositivi ed attrezzature automatiche per il prelievo e il monitoraggio della qualità e quantità dei reflui scaricati. Il costo di tali attrezzature, nonché le opere necessarie per la corretta installazione e la fornitura dei servizi necessari per garantire il loro corretto funzionamento saranno a carico delle ditte intestatarie della presente autorizzazione.

La ditta **Polimeri Europa S.p.A.** deve installare e gestire entro 3 mesi dalla data della presente autorizzazione, presso lo scarico **SM/16** idonei dispositivi di controllo che consentano di segnalare automaticamente il periodo di attivazione dello scarico, secondo il protocollo che verrà stabilito dalla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque.

La ditta intestataria della presente autorizzazione deve dichiarare al Magistrato alle Acque, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, il quantitativo complessivo di reflui scaricati dallo scarico SM16 espresso in m<sup>3</sup>/anno.

**Art. 8** - La ditta intestataria della presente autorizzazione si impegna a mantenere lo scarico ed i relativi impianti di depurazione e di trattamento in perfetta efficienza e cioè sempre atti all'uso cui sono destinati. A tal fine, dovranno essere istituite e rese operative e disponibili procedure inerenti le migliori tecniche di gestione al fine di prevenire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati nella presente autorizzazione. Qualora si dovessero verificare temporanee anomalie nel funzionamento degli impianti di depurazione o incidenti di lavorazione con spandimenti di sostanze inquinanti e/o pericolose nelle acque lagunari le ditte intestatarie della presente autorizzazione sono tenute a comunicare tempestivamente l'inconveniente alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque (Tel. 041794443 - 041794370 - 041794376 - Telefax n. 0415286706 - 041794429 - 041794396).

**Art. 9** - Qualsiasi inadempienza e inosservanza in merito alla presente autorizzazione allo scarico comporterà da parte del Magistrato alle Acque l'adozione dei provvedimenti di legge oltre



all'obbligo da parte della ditta intestataria della presente autorizzazione di porre in atto tutti quegli interventi che, a giudizio del Magistrato alle Acque e delle altre Autorità competenti, si rendessero necessari ai fini di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge, il Magistrato alle Acque procederà, a seconda della gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità, b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

**Art. 10** - Il Magistrato alle Acque, previo preavviso, si riserva la facoltà di esigere lo spostamento o la demolizione dello scarico e la riduzione in pristino della località ogni qualvolta ciò si rendesse necessario a suo esclusivo giudizio per ragioni di pubblico interesse o per i lavori per conto dello Stato, senza che la ditta intestataria della presente autorizzazione abbia perciò diritto a compensi od indennizzi di sorta.

**Art. 11** - Tutte le spese occorrenti per effettuare i rilievi gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione sono a carico della ditta intestataria della presente autorizzazione, che provvederanno a liquidare gli importi dovuti secondo le indicazioni del Magistrato alle Acque.

**Art. 12** - La ditta intestataria della presente autorizzazione si impegna fin d'ora ad accettare il canone per la concessione allo scarico dei reflui, allorché questo verrà stabilito dai competenti Uffici Finanziari. Nel frattempo, nelle more del perfezionamento della pratica di concessione, ciascuna delle ditte intestatarie della presente autorizzazione dovrà provvedere a costituire una polizza fideiussoria a garanzia dell'Amministrazione per l'importo di Euro 1125 (=millecentoventicinque). Detta polizza sarà svincolata all'atto di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone definitivo stabilito dai competenti Uffici Finanziari.

**Art. 13** - La presente autorizzazione sostituisce ed annulla eventuali altre autorizzazioni comunque rilasciate per i medesimi scarichi.

Venezia, li

13 MAR, 2007

PER ACCETTAZIONE  
LE DITTE  
(Timbro e firma)

**Polimeri Europa S.p.A.**

Stabilimento di P. Marghera

Il Direttore

Ing. **MARCO RIVA**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Dott. Ing. **Giampiero Mayerle**



N. 1864 Prot.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
MAGISTRATO ALLE ACQUE

*Ispettorato Generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado  
e per l'attuazione della legge per la Salvaguardia di Venezia*  
- SEZIONE ANTINQUINAMENTO -

S. Polo, 737 - 30125 Venezia  
Tel. 041794370  
Fax 0415286706

## AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO REFLUI

Alle ditte

1. POLIMERI EUROPA S.p.A.;
2. SOLVAY FLUOR ITALIA S.p.A.

per l'esercizio di n. 1 scarico di acque meteoriche e di dilavamento, convenzionalmente indicato con la sigla SP2, in Canale Malamocco - Marghera.

**Legge n. 05.03.1963 n. 366 - Legge 16.04.1973 n. 171 - D.P.R. 20.09.1973 n. 962 - Legge 31.05.1995 N. 206 - D.M. Ambiente 23.04.1998 e successive modificazioni e integrazioni - D.M. 26.05.1999 - D.M. Ambiente 30.07.1999 - D.M. Ambiente 06.11.2003, n. 367 - Direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 27 maggio 2004 - D.Lgs 152/06 e successive modificazioni e integrazioni**

**Art. 1 - OGGETTO.** Si autorizzano le ditte POLIMERI EUROPA S.p.A. con sede in S. Donato Milanese (MI), Piazzale Boldrini, 1 e SOLVAY FLUOR ITALIA S.p.A. con sede in Rosignano Marittimo Fraz. Rosignano Solvay (LI), Via Piave, 6 all'esercizio di n. 1 scarico di acque meteoriche e di dilavamento, convenzionalmente indicato con la sigla SP2, in Canale Malamocco - Marghera in zona Porto Marghera località Fusina (VE).

Lo scarico raccoglie le acque meteoriche e di drenaggio dell'area di pertinenza del sistema torce di emergenza (B601 e B601A), denominato CR6, a servizio dell'impianto di produzione olefine della società Polimeri Europa S.p.A. e dell'area adibita a discarica di categoria B<sub>2</sub> di proprietà della società Solvay Fluor Italia S.p.A., per lo smaltimento a secco dei gessi e del pannello umido da filtropressatura sottoprodotti del ciclo di produzione dell'acido fluoridrico. La superficie totale del bacino scolante è pari a circa 150.000 m<sup>2</sup>, di cui 95.530 m<sup>2</sup> di competenza della ditta Solvay Fluor Italia S.p.A. e circa 50.000 m<sup>2</sup>, quasi interamente costituiti da terreno inerbito, di competenza della ditta Polimeri Europa S.p.A. Le acque di processo originate dalle guardie idrauliche del sistema torce sono totalmente segregate e convogliate, attraverso apposita tubazione, alla rete fognaria afferente all'impianto di depurazione di sito SG31.

Le acque di dilavamento provenienti dall'area torce pervengono tramite un apposito pozzetto, denominato SP2PE ai fini della presente autorizzazione, nel canale di sgrondo che attraversa l'intera area di proprietà Solvay da Ovest verso Est.

**Sezione Antinquinamento**

S. Polo 737  
30125 - VENEZIA  
Tel. 041/794370-041/794443  
Fax 041/5286706  
<http://www.magisacque.it>



La discarica controllata di categoria B è divisa in quattro lotti, la superficie di interrimento complessiva è di 95.530 m<sup>2</sup> di cui 7.870 m<sup>2</sup> sono adibiti ad area servizi (strade interne, accessi di intervento ed ispezione alle fiaccole etc.). Lungo tutto il perimetro della discarica è stato costruito un setto impermeabile continuo in miscela bentonite-cemento innestato su uno strato di argilla di fondo, naturalmente presente, dello spessore variabile tra 2,2 e 3,0 metri. In questo modo i gessi messi a dimora sono isolati da infiltrazioni orizzontali di acque freatiche. I lotti colmati vengono ricoperti con un uno strato di argilla compatta, per evitare percolazioni di acque meteoriche, ed uno strato di terreno vegetale per favorire il recupero del prato.

I gessi messi a dimora sono di due tipi: solfato di calcio anidro, originatosi nel ciclo di produzione dell'acido fluoridrico, e pannello di gesso umido da filtropressatura originatosi nella fase di decantazione e filtrazione delle acque reflue dell'impianto di produzione dell'acido fluoridrico.

Il piano di sgrondo delle acque meteoriche prevede una serie di scoline di guardia circoscriventi il perimetro di ogni lotto confluenti nel canale di collettamento centrale assieme alle acque di deflusso dai dreni subsuperficiali presenti nei lotti già colmati.

Lo scarico SP2 è costituito da due pozzetti in serie: il primo è un pozzetto d'ispezione, il secondo contiene la chiusura a battente dello scarico. Dal secondo pozzetto parte una tubazione in cemento da 80 cm di diametro che arriva alla sponda ovest del Canale Malamocco - Marghera. L'ubicazione dello scarico e le sue caratteristiche sono precisate nei disegni allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico presentata in data 15.10.2001 e successive integrazioni che sono depositate agli atti del Magistrato alle Acque.

**Art. 2 - VARIAZIONI AL CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE.** Nessuna variazione nell'entità e nel tipo di ciclo lavorativo dell'insediamento potrà essere fatta dalle ditte intestatarie della presente autorizzazione senza averne data notizia al Magistrato alle Acque. Parimenti, ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico e di derivazione potrà essere fatta solo dopo averne data comunicazione al Magistrato alle Acque. In relazione all'entità delle variazioni richieste, il Magistrato alle Acque si riserva di procedere mediante semplice presa d'atto, integrazione ovvero revisione della presente autorizzazione.

**Art. 3 - IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE.** E' fatto obbligo alle ditte intestatarie di dotare ciascuno scarico oggetto della presente autorizzazione di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati. La quota e la posizione di detto pozzetto dovranno essere tali da consentire il prelievo di campioni rappresentativi. Ciascuno scarico dovrà essere chiaramente contrassegnato con le sigle identificative convenzionalmente adottate nella presente autorizzazione.

**Art. 4 - LIMITI DI CONCENTRAZIONE ALLO SCARICO.** Lo scarico dei reflui oggetto della presente autorizzazione dovrà avvenire senza produrre un aumento dell'inquinamento del corpo ricettore. Lo scarico finale SP2 deve rispettare i limiti allo scarico previsti dal D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4. Al fine di garantire il rispetto dei valori limite in assenza di diluizione, i limiti di accettabilità sono altresì verificati presso il punto di immissione parziale SP2PE.

**Art. 5 - TITOLARITÀ.** La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente alle ditte POLIMERI EUROPA S.p.A. e SOLVAY FLUOR ITALIA S.p.A. ai sensi della L. 5.3.1963, n. 366, L. 16.4.1973, n. 171, D.P.R. 20.9.1973, n. 962, L. 31.05.1995 N. 206, D.M. Ambiente 23.04.1998 e successive modificazioni e integrazioni, D.Lgs 152/06, D.M. Ambiente 06.11.2003, n. 367, nei limiti di competenza del Magistrato alle Acque, nei riguardi dei diritti che competono al Demanio Pubblico Marittimo, salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini od Enti.

**Sezione Antinquinamento**

S. Polo 737  
30125 - VENEZIA  
Tel. 041/794370-041/794443  
Fax 041/5286706  
<http://www.magisacque.it>



**Art. 6 – VALIDITÀ.** La presente autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di rilascio riportata in calce e potrà essere rinnovata previa presentazione di nuova istanza un anno prima della scadenza.

**Art. 7 - VIGILANZA E CONTROLLI.** Si prescrive alle ditte intestatarie di far campionare (prelievo medio-composito ogni 20 minuti nell'arco di 3 ore) ed analizzare ad un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC17025 per i parametri richiesti, le acque reflue oggetto della presente autorizzazione nei seguenti punti di prelievo e con le frequenze sotto indicate:

Ditta	Scarico	Parametri	Frequenza
Polimeri Europa	SP2PE	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	semestrale
Polimeri E. – Solvay	SP2	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	semestrale

I rapporti di prova relativi ai risultati delle analisi dovranno riportare i valori analitici ottenuti nelle singole determinazioni accompagnati dall'incertezza di misura e dal limite di rilevabilità associati ad ogni metodo analitico applicato e saranno inviati in originale alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque. Il Magistrato alle Acque si riserva, comunque, di prelevare e far prelevare in qualsiasi momento campioni di reflui dello scarico SP2 e campioni rappresentativi dell'intero impianto dai punti di verifica di cui all'art. 4 al fine di eseguire le opportune analisi. Gli esiti delle analisi saranno trasmessi in originale alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque.

Il Magistrato alle Acque si riserva inoltre la facoltà di installare o di far installare in qualsiasi momento presso gli scarichi oggetto della presente autorizzazione e presso i punti di immissione di cui al precedente art. 4 eventuali ulteriori dispositivi ed attrezzature automatiche per il prelievo e il monitoraggio della qualità e quantità dei reflui scaricati. Il costo di tali attrezzature, nonché le opere necessarie per la corretta installazione e la fornitura dei servizi necessari per garantire il loro corretto funzionamento e la teletrasmissione dei dati, secondo i protocolli che saranno definiti dal Magistrato alle Acque, saranno a carico delle ditte intestatarie della presente autorizzazione.

Le ditte intestatarie della presente autorizzazione dovranno dichiarare al Magistrato alle Acque, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, il quantitativo complessivo di reflui scaricati dallo scarico SP2 e dal punto di immissione SP2PE espresso in m<sup>3</sup>/anno.

**Art. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ.** E' fatto obbligo alle ditte intestatarie della presente autorizzazione di mantenere espurgato il fondale lagunare in corrispondenza dello scarico dagli interramenti che si potrebbero formare a causa dell'uso e della presenza dello scarico e di smaltire i materiali di risulta secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. Le ditte intestatarie della presente autorizzazione si impegnano a mantenere lo scarico in perfetta efficienza e cioè sempre atto all'uso cui è destinato. A tal fine, le ditte dovranno presentare al Magistrato alle Acque, entro 3 mesi dalla data della presente autorizzazione, un piano di sorveglianza e controllo che preveda l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati nella presente autorizzazione. Qualora si dovessero verificare temporanee anomalie di funzionamento o incidenti di lavorazione con spandimenti di sostanze inquinanti e/o pericolose nelle acque lagunari le ditte intestatarie della presente autorizzazione sono tenute a comunicare tempestivamente l'inconveniente alla Sezione



Antinquinamento del Magistrato alle Acque (Tel. 041794443 - 041794370 - 041794376 - Telefax n. 0415286706 - 041794429 - 041794396).

**Art. 9 - INADEMPIENZE E SANZIONI.** Qualsiasi inadempienza e inosservanza in merito alla presente autorizzazione allo scarico comporterà da parte del Magistrato alle Acque l'adozione dei provvedimenti di legge oltre all'obbligo da parte delle ditte intestatarie della presente autorizzazione di porre in atto tutti quegli interventi che, a giudizio del Magistrato alle Acque e delle altre Autorità competenti, si rendessero necessari ai fini di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge, il Magistrato alle Acque procederà, a seconda della gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità, b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

**Art. 10 - SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE OPERE.** Il Magistrato alle Acque, previo preavviso, si riserva la facoltà di esigere lo spostamento o la demolizione dello scarico e la riduzione in pristino della località ogni qualvolta ciò si rendesse necessario a suo esclusivo giudizio per ragioni di pubblico interesse o per i lavori per conto dello Stato, senza che la ditte intestatarie della presente autorizzazione abbiano perciò diritto a compensi od indennizzi di sorta.

**Art. 11 - SPESE.** Tutte le spese occorrenti per effettuare i rilievi gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione sono a carico della ditte intestatarie della presente autorizzazione, che provvederanno a liquidare gli importi dovuti secondo le indicazioni del Magistrato alle Acque.

**Art. 12 - GARANZIE ECONOMICHE, ACCETTAZIONE CANONE DI CONCESSIONE.** Le ditte intestatarie della presente autorizzazione si impegnano fin d'ora ad accettare il canone per la concessione allo scarico dei reflui, allorché questo verrà stabilito dai competenti Uffici Finanziari. A garanzia degli obblighi della concessione la ditta dovrà versare presso la Banca d'Italia - Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia un deposito cauzionale di € 83.79 (= € ottantatre/79) ovvero provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria per il medesimo importo, non comprensivo di imposta bolli.

**Art. 13 - SOSTITUZIONE AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI.** La presente autorizzazione sostituisce ed annulla eventuali altre autorizzazioni comunque rilasciate per i medesimi scarichi.

Venezia, li **03 LUG. 2008**

**PER ACCETTAZIONE  
LE DITTE INTESTATARIE**  
(Timbro e firma)

POLIMERI EUROPA S.p.A.;

**Polimeri Europa S.p.A.**  
Stabilimento di Porto Marghera  
Direttore  
(Ing. Marco Rizzi)

**SOLVAY FLUOR ITALIA S.p.A.;**  
**SOLVAY FLUOR ITALIA S.p.A.**  
Stabilimento di P. Marghera  
IL DIRETTORE  
Ing. DAVIDE PAPAVERO

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO**  
Ing. Gianluigi Mayerle

Sezione Antinquinamento  
S. Polo 737  
30125 - VENEZIA  
Tel. 041/794370-041/794443  
Fax 041/5286706  
<http://www.magisacque.it>



16 OTT. 2007



Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MAGISTRATO ALLE ACQUE

Ufficio per la Salvaguardia di Venezia

S. Polo, 737

30125 VENEZIA

\*\*\*\*\*

OGGETTO: RICHIESTA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE  
Prot. N. 438 DEL 15.02.2005 PER L'ESERCIZIO DELLO SCARICO  
IDRICO CONTINUO 'SM2' E DI N.10 SCARICHI DI EMERGENZA  
PRESSO L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO MULTISOCIETARIO  
"PETROLCHIMICO" DI PORTO MARGHERA (VE).

\*\*\*\*\*

Le sottoscritte SYNDIAL S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese -  
Piazza Boldrini, 1 (codice fiscale 09702540155), POLIMERI EUROPA  
S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese - Piazza Boldrini, 1 (codice  
fiscale 03823300821), SOLVAY FLUOR ITALIA S.p.A. (già SOLVAY  
SOLEXIS S.p.A.) con sede legale in Rosignano Solvay (LI) - Via Piave, 6  
(codice fiscale 01451980492), ARKEMA S.r.l. - Socio Unico - con sede  
legale in Rho (MI) - Via Pregnana, 63 (c.f. 10676490153), SAPIO  
PRODUZIONE IDROGENO E OSSIGENO S.r.l. (già CRION  
PRODUZIONI SAPIO S.r.l.) con sede legale in Milano - Galleria  
Passerella, 2 (c.f. 08804430158), DOW ITALIA DIVISIONE  
COMMERCIALE S.r.l. (già DOW POLIURETANI ITALIA S.r.l.) con  
sede legale in Milano - Via Patrolo, 21 (c.f. 13351750156), EDISON

S.p.A. con sede legale in Milano - Foro Buonaparte, 31 (c.f. 06722600019),  
INEOS VINYLs ITALIA S.p.A. (già EUROPEAN VINYLs  
CORPORATION ITALIA S.p.A.) con sede legale in Milano - Via C.  
Poma, 1 (c.f. 03293720821), TENCARA S.p.A. con sede legale in Porto  
Marghera (VE) - Via della Chimica, 4 (c.f. 03237710276), TRANSPED  
S.p.A. con sede legale in Marghera (VE) - Via Salamonio, 3/1 (c.f.  
02186250276) e SERVIZI PORTO MARGHERA S.c. a r.l. con sede  
legale in Porto Marghera (VE) - Via della Chimica, 5 (c.f. 03576040277),

preme s s o

- che con atto Prot. n. 438 del 15.02.2005 è stata assentita, da codesto  
spettabile Magistrato alle Acque di Venezia, alle Società contenti  
SYNDIAL S.p.A., POLIMERI EUROPA S.p.A., SOLVAY SOLEXIS  
S.p.A. (ora SOLVAY FLUOR ITALIA S.p.A.), ARKEMA S.r.l. (ora  
ARKEMA S.r.l. - Socio Unico), CRION PRODUZIONI SAPIO S.r.l.  
(ora SAPIO PRODUZIONE IDROGENO E OSSIGENO S.r.l.), DOW  
POLIURETANI ITALIA S.r.l. (ora DOW ITALIA DIVISIONE  
COMMERCIALE S.r.l.), EDISON S.p.A., EUROPEAN VINYLs  
CORPORATION ITALIA S.p.A. (ora INEOS VINYLs ITALIA S.p.A.),  
TENCARA S.p.A. e TRANSPED S.r.l. (ora TRANSPED S.p.A.),  
l'autorizzazione per l'esercizio dello scarico idrico continuo  
convenzionalmente identificato con sigla SM2, recapitante nel tratto  
terminale del canale 'Lusore-Brentelle', di n.9 scarichi di emergenza  
recapitanti nel canale 'Lusore-Brentelle' (convenzionalmente individuati  
con sigle SM1, SM3, SM10, SM11, SM14, SM17, SM18, SM19 ed  
SM20) e di n.1 scarico di emergenza recapitante nel 'Canale Industriale'

Ovest' (convenzionalmente individuato con sigla SM13);

- che con istanza Prot. n. 032/05 del 01.03.2005 la Società SERVIZI PORTO MARGHERA S.c. a r.l., successivamente subentrata, a far data dal 01.03.2005, nella contenza dello scarico idrico SM2, in solido con le summenzionate Società già contenti, hanno richiesto a codesto spettabile Magistrato alle Acque di Venezia il riconoscimento al subingresso della citata Società consortile nella contitolarità dell'autorizzazione soprarichiamata per l'esercizio dello scarico idrico in parola;
- che l'art. 6 della vigente e soprarichiamata autorizzazione Prot. n. 438 del 15.02.2005, fissa al 30.09.2008 il termine di validità della stessa e prevede altresì che la stessa possa essere rinnovata previa la presentazione di nuova istanza almeno un anno prima della scadenza;

chiedono

il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'oggetto ed in premessa citata per l'esercizio dello scarico idrico continuo SM2 e di n.10 scarichi di emergenza di cui all'oggetto ed in premessa citati.

Le scriventi Società rimangono a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione ed integrazione che codesto spettabile Magistrato alle Acque riterrà eventualmente necessario acquisire ai fini dell'accoglimento della presente istanza ed il rinnovo dell'autorizzazione.

Con osservanza

**Syndial S.p.A.**

Stabilimento di Porto Marghera

Il Direttore

Ing. Luca MENECHIN

SYNDIAL S.p.A.

**Pollimeri Europa S.p.A.**

Stabilimento di Porto Marghera

Il Direttore

(Ing. Marco Rivo)

POLIMERI EUROPA S.p.A.

SOLVAY FLUOR ITALIA S.p.A.

SOLVAY FLUOR ITALIA S.p.A.  
Stabilimento di P. Marghera  
IL DIRETTORE  
Ing. DAVIDE RAFFAELLI

ARKEMA S.r.l. (Socio Unico)

ARKEMA S.r.l. socio unico  
Stabilimento di Porto Marghera  
IL DIRETTORE  
(Ing. Stefano BARBATO)

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO E OSSIGENO, S.r.l.

SAPIO  
Produzione Idrogeno e Ossigeno S.r.l.

DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.r.l.

Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l.  
Stabilimento di P. Marghera  
Il Direttore  
Ing. Francesco Carciotto

EDISON S.p.A.

EDISON  
C.T.E. MARGHERA LEVANTE  
Ing. Filippo Beneventi

INEOS VINYL ITALIA S.p.A.

INEOS Vinyls Italia S.p.A.  
Stabilimento di Porto Marghera  
Il Direttore  
Ing. Stefano Zulliani

SERVIZI PORTO MARGHERA S.c. a r.l.

S.P.M.  
SERVIZI PORTO MARGHERA  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
X ing. CARLO PORCUI

TENCARA S.p.A.

TENCARA S.r.l.

TRANSPED S.p.A.

TRANSPED S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
ENZO dott. DAL MOLIN

Porto Marghera, li 17.09.2007




N. 1131 Prot.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
MAGISTRATO ALLE ACQUE

*Ispettorato Generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado  
e per l'attuazione della legge per la Salvaguardia di Venezia  
- SEZIONE ANTINQUINAMENTO -*

S. Polo, 737 - 30125 Venezia  
Tel. 041794370  
Fax 0415286706



## AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO REFLUI ED ALLA DERIVAZIONE DI ACQUA LAGUNARE

Alle ditte

1. SYNDIAL S.p.A.;
2. SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a.r.l.;
3. POLIMERI EUROPA S.p.A.;
4. INEOS Vinyls Italia S.p.A.;
5. DOW ITALIA Divisione Commerciale S.r.l.

per l'esercizio di n. 1 scarico idrico continuo, convenzionalmente indicato con la sigla SM15, e di 17 scarichi parziali (SM15/1; SM15/2; SM15/6; SM15/7E; SM15/7W; SM15/8; SM15/9W; SM15/9E; SM15/10; SM15/11; SM15/12; SM15/13; SM15/14; SM15/15; SM15/17; SM15/18; SM15/22) che concorrono a formare lo scarico finale SM15 nel Canale Malamocco-Marghera e di n. 1 opera di derivazione delle acque lagunari convenzionalmente indicata con la sigla AL1 SUD in Canale Industriale Sud a Porto Marghera

Legge n. 05.03.1963 n. 366 - Legge 16.04.1973 n. 171 - D.P.R. 20.09.1973 n. 962 - Legge 31.05.1995 N. 206 - D.M. Ambiente 23.04.1998 e successive modificazioni e integrazioni - D.M. 26.05.1999 - D.M. Ambiente 30.07.1999 - D.M. Ambiente 06.11.2003, n. 367 - Direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 27 maggio 2004 - D.Lgs 152/06 e successive modificazioni e integrazioni

### PREMESSO

- che all'interno dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera risultano coinesiate diverse aziende integrate nei settori di produzione di beni e di servizi collegati alla chimica di base, alla chimica secondaria, all'energia, nonché aziende operanti in settori diversi;
- che tali aziende sono subentrate acquisendo rami d'azienda e impianti produttivi un tempo facenti parte delle precedenti gestioni unitarie SIC (Società Italiana Chimica), Sicedison, Montedison, Montedipe, Enimont, Enichem Anic ed Enichem, proseguendo le produzioni in essere ovvero modificando, in tutto o in parte, i processi produttivi;
- che tali aziende usufruiscono dei servizi generali di stabilimento tra i quali, in particolare, il sistema di raccolta e di scarico dei reflui, che è costituito da una rete di acque di processo che vengono inviate a specifici trattamenti depurativi ai limiti di batteria o centralizzati per la riduzione degli inquinanti ai limiti di legge (fognatura nera) e da una rete di acque di raffreddamento, acque di condensa e meteoriche costituita da una serie di collettori comuni non

- dotata di ulteriori trattamenti terminali, avente come recapito finale le acque della laguna (fognatura bianca);
- che ciascuna azienda coinsediata usufruisce della rete di fognatura bianca e vi immette i propri reflui tramite opportuni pozzetti di collegamento interni alla proprietà aziendale;
  - che il Decreto Interministeriale 23 aprile 1998 *"Requisiti di qualità delle acque degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia"*, il Decreto Ministeriale 26 maggio 1999 *"Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia"* e il decreto Ministeriale 30 luglio 1999 *"Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia"* hanno stabilito i termini e le modalità per il miglioramento qualitativo degli scarichi, tramite la presentazione di progetti di adeguamento che prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
  - che il Decreto Ministeriale 30 luglio 1999 prevede, all'art. 2, la separazione degli scarichi di processo dagli scarichi di raffreddamento, la raccolta e l'avvio separato allo scarico delle acque di prima pioggia e il rispetto dei limiti di portata e di concentrazione a piè d'impianto;
  - che la Regione Veneto, competente per la definizione delle migliori tecnologie disponibili e per l'approvazione dei progetti di adeguamento, con Delibere della Giunta n. 3749 del 21.12.2001 e n. 4114 del 31.12.2001 ha approvato, tra l'altro, i progetti di adeguamento presentati dalle seguenti ditte che inviano in maniera diretta o indiretta le proprie acque nella laguna di Venezia: Enichem S.p.A. (ora Syndial S.p.A.), Agip Petroli S.p.A. (ora ENI S.p.A.), Alcoa Europe (ora Alcoa Trasformazioni S.r.l.), Ambiente S.p.A. (ora S.P.M. s.c.a r.l.), Atofina Italia S.r.l. (ora Arkema S.r.l.), Dow Poliuretani Italia S.r.l. (ora DOW Italia divisione Commerciale S.r.l.), ENEL S.p.A., European Vinyls Corporation S.p.A. (ora INEOS Vinyls Italia S.p.A.), EVC Compounds S.p.A. (ora INEOS Compuonds Italia S.r.l.), Montefibre S.p.A.;
  - che per la realizzazione dei progetti di adeguamento degli impianti delle aziende sopra menzionate la Regione Veneto ha stabilito il termine del 31.12.2003 in conformità con quanto stabilito per il "Progetto Integrato Fusina" dalla Giunta regionale con dgr n. 365 del 16.2.2001;
  - che, con delibera n. 4361 del 30.12.2003, la Regione Veneto ha ulteriormente prorogato i termini per l'adeguamento degli scarichi fino al 30.6.2004 per le ditte Polimeri Europa S.p.A. ed EVC Italia S.p.A., fino al 30.9.2004 per la ditta Dow Poliuretani Italia S.r.l., fino al 30.3.2005 per la ditta Montefibre S.p.A. e fino al 31.12.2004 per la ditta Marghera Servizi Industriali S.r.l. (MA.S.I. S.r.l.) nel frattempo subentrata alle ditte Enichem S.p.A. ed Ambiente S.p.A. nella proprietà e nella gestione dell'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico delle acque reflue SG31 e dell'impianto di incenerimento B551/A;
  - che, con nota n. AUT-031/04 del 29.11.2004, la ditta MA.S.I. S.r.l. ha inoltrato alla Regione Veneto istanza per ottenere un'ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento degli scarichi fino al 31.10.2005, tale richiesta essendo motivata dal protrarsi dei tempi necessari per la definizione degli adempimenti amministrativi relativi all'ottenimento del "permesso di costruire";
  - che, in relazione a quanto sopra, la Regione Veneto, accogliendo con Decreto n. 261 del 31.12.2004 le richieste di proroga avanzate dalla ditta MA.S.I. S.r.l., ha prorogato fino al 31.10.2005 il termine per l'adeguamento degli scarichi industriali delle acque reflue dell'impianto di depurazione della ditta MA.S.I. S.r.l.;
  - che, con nota n. FM/gv-300/05, la società Servizi Porto Marghera S.c.ar.l., nel frattempo subentrata a MA.S.I. nella titolarità, gestione ed esercizio dell'impianto SG31, ha richiesto un ulteriore periodo di proroga, fino al 31.12.2005, necessario per la messa a regime degli impianti;
  - che, in relazione a quanto sopra, la Regione Veneto, accogliendo con Decreto n. 201 del 31.10.2005 le richieste di proroga avanzate dalla ditta Servizi Porto Marghera S.c.ar.l., ha

- prorogato fino al 31.12.2005 il termine per l'adeguamento degli scarichi industriali delle acque reflue dell'impianto di depurazione della ditta Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l.;
- che, con nota n. 097/04 del 23.09.2004, la ditta Dow Poliuretani Italia S.r.l. ha inoltrato alla Regione Veneto istanza per ottenere un'ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento degli scarichi fino al 30.06.2005, tale richiesta essendo motivata dal protrarsi dei tempi necessari per la definizione degli adempimenti amministrativi relativi all'ottenimento del "permesso di costruire";
  - che, in relazione a quanto sopra, la Regione Veneto, accogliendo con Decreto n. 179 del 30.09.2004 le richieste di proroga avanzate dalla ditta Dow Poliuretani Italia S.r.l., ha prorogato fino al 30.06.2005 il termine per l'adeguamento degli scarichi industriali delle acque reflue dell'impianto di depurazione della ditta Dow Poliuretani Italia S.r.l.;
  - che, con nota n. DIR 78/04-MR/GT del 24.6.2004, la società Polimeri Europa S.p.A. ha chiesto una proroga dei termini per il completamento dei lavori di adeguamento degli scarichi per gli impianti Olefine/Aromatici (CR) e logistica-impianti del Parco Serbatoi Sud (PSS) con scadenza a sei mesi dal rilascio del "permesso di costruire" da parte del Comune di Venezia e per la logistica (impianto CR4) con scadenza a dicembre 2004;
  - che con note n. DIR 15/05-MR/GT del 27.1.2005 e n. DIR 40/05-MR/GT del 14.2.2005, la società Polimeri Europa S.p.A. ha richiesto un'ulteriore proroga dei termini per l'ultimazione dei progetti per gli impianti Olefine/Aromatici (CR), logistica-impianti del Parco Serbatoi Sud (PSS) e logistica (impianto CR4);
  - che, in relazione a quanto sopra, la Regione Veneto, con Decreto n. 63 del 15.4.2005, ha accolto parzialmente la richiesta, prorogando al 31.10.2005 il termine per il completamento dei lavori agli impianti CR e PSS e mantenendo il termine del 31.12.2004 per l'impianto CR4;
  - che in data 15.12.2004 è stata costituita tra le seguenti società operanti all'interno del sito produttivo multisocietario "petrolchimico" di Porto Marghera: Syndial S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Montefibre S.p.A., European Vinyls Corporation S.p.A. (ora INEOS Vinyls Italia S.p.A.) Dow Poliuretani Italia S.r.l. (ora DOW Italia divisione Commerciale S.r.l.), Arkema S.r.l., Crion Produzioni Sapio S.r.l. (ora Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno S.r.l.) e Transped S.p.A., la Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l." (in forma abbreviata S.P.M. S.c.a.r.l.) al fine di una gestione comune e partecipata delle attività ausiliarie e di servizio di comune interesse nell'ambito del succitato "petrolchimico";
  - che, in data 28.02.2005, la società Solvay Fluor Italia S.p.A., operante all'interno del sito produttivo multisocietario "petrolchimico" di Porto Marghera, ha aderito alla succitata S.P.M. S.c.a.r.l.;
  - che con note n. DSPM04\_153 del 29.12.2004 e n. DSPM05\_19 del 21.2.2005 la ditta Montefibre S.p.A. ha richiesto una proroga al 16.5.2006 per il completamento dei lavori di costruzione dell'impianto di trattamento cianuri;
  - che in relazione a quanto sopra, la Regione Veneto, con Decreto n. 57 del 30.03.2005, ha accolto parzialmente le istanze della società Montefibre S.p.A., prorogando al 31.10.2005 il termine per il completamento dei lavori e prevedendo comunque un'ulteriore verifica tecnica all'approssimarsi della scadenza per poter meglio valutare la capacità di abbattimento residua del parametro cianuro da parte dell'impianto SG31;
  - che, con Decreto n. 202 del 31.10.2005 la Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto ha prorogato al 16.5.2006 il termine per l'adeguamento degli scarichi industriali delle acque reflue dell'impianto di trattamento cianuri della società Montefibre S.p.A.;
  - che, con Decreto n. 66 del 11.05.2006 la Direzione Progetto Venezia della Regione Veneto ha prorogato al 16.7.2006 il termine per l'adeguamento della società Montefibre S.p.A. per poter meglio valutare la capacità di abbattimento residua del parametro cianuro da parte dell'impianto SG31;



- che, in data 12.07.2006 la ditta S.P.M. S.c.a r.l. richiedeva una proroga per l'applicazione dei limiti previsti per il parametro *cianuri* fino al 31.01.2007 per la messa a punto di una metodica analitica per la determinazione di tale parametro ai limiti previsti dalla normativa;
- che con note del 17.07.2006 e 24.07.2006 la Regione Veneto esprimeva parere favorevole alla concessione della proroga subordinando l'accoglimento della richiesta alla messa a punto di un protocollo di intercalibrazione con il Magistrato alle Acque;
- che in data 04.09.2006 è stato definito, presso la sede della Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque (SAMA) il protocollo analitico per la messa a punto della suddetta metodica, la cui completa definizione e validazione comporterà l'esecuzione di numerose prove di intercalibrazione tra il laboratorio SAMA e i laboratori delle società Arkema, Montefibre ed SPM coinsediate all'interno del sito petrolchimico;
- che con nota n. 2566 del 12.09.2006 il Magistrato alle Acque prorogava la validità dell'autorizzazione allo scarico n. 743/INQ del 06.03.2006 fino a tutto il 31.01.2007 e prevedeva il rispetto di un limite pari a 50 µg/l per il parametro *cianuri*, al fine di consentire la messa a punto della procedura analitica per l'analisi di tale parametro;
- che, con nota CP/mz-022/07 del 22.01.2007 la ditta S.P.M. S.c.a r.l. inoltrava istanza per una ulteriore proroga fino al 31.01.2008 per l'applicazione del limite allo scarico per il parametro *cianuri*, la cui determinazione risulta particolarmente complessa a causa dei numerosi interferenti che potenzialmente possono influenzare la misura;
- che la richiesta di proroga di cui sopra è supportata dai risultati dell'attività di intercalibrazione con il Magistrato alle Acque e dalla richiesta di approfondimento rivolta a docenti universitari del settore conclusasi con una Proposta di Indagine allegata alla nota CP/mz-022/07;
- che con nota n. 275 del 28.02.2007 il Magistrato alle Acque esprimeva parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga, confermava il limite cautelativo di 50 µg/l per il parametro *cianuri* fino al 31.01.2008 e condivideva la proposta di coinvolgimento degli istituti universitari al fine di pervenire ad una definizione delle migliori tecniche di analisi dei cianuri, le quali risultano particolarmente complesse a causa della presenza di composti potenzialmente interferenti quali ferrocianuri, solfuri e tiocianati;
- che, con nota n. 36 del 07.05.2007 la Direzione Progetto Venezia della Regione Veneto ha accolto la richiesta di proroga all'adeguamento dello scarico della società S.P.M. S.c.a r.l. confermando il 31.01.2008 come nuovo termine per il rispetto dei limiti previsti dal D.M. 30.07.1999 per il parametro *cianuri* e prescrivendo alla ditta la presentazione, prima della scadenza della proroga, di una relazione tecnica nella quale siano evidenziati i risultati degli abbattimenti di cianuro e cianuri totali da parte dell'impianto SG31;
- che dal 1.1.2006 lo scarico finale SM15 deve rispettare i limiti allo scarico previsti dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 così come le aziende i cui reflui recapitano nel bacino scolante dello scarico SM15 devono rispettare i limiti allo scarico previsti dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 ad eccezione delle acque provenienti dallo scarico parziale denominato SM15/22 che dovrà rispettare i limiti previsti dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 3 per i reflui convogliati all'impianto di depurazione di Fusina nell'ipotesi di attuazione del Progetto Integrato Fusina, ovvero ad altro impianto di depurazione di analoga efficienza depurativa;
- che, limitatamente allo scarico SM15 ed allo scarico SM15/22, il termine del 1.1.2006 non è stato applicato per il parametro *cianuri*, per il quale è stato previsto il rispetto di un limite pari a 50 µg/l fino alla data del 31.01.2008. Tale scadenza è stata posta al fine di consentire l'esecuzione di un approfondimento analitico per la validazione della procedura analitica per la corretta esecuzione dell'analisi dei cianuri, la cui determinazione ai limiti allo scarico previsti dalla tabella A - Sezione 3 presenta obiettive difficoltà legate sia al valore estremamente basso del limite allo scarico (5 µg/L) che alla presenza di potenziali interferenti;
- che, secondo quanto stabilito dalla Regione Veneto con nota n. 426.989/57.08 del 17.07.2006 e nota n. 443201/57.08 del 24.07.2006, detto approfondimento è stato condotto di concerto con il

Magistrato alle Acque, secondo il protocollo tecnico definito in data 04.09.2006, che ha comportato l'esecuzione di numerose prove di intercalibrazione tra il laboratorio SAMA e i laboratori delle aziende contestatarie dello scarico SM15, sotto la supervisione scientifica del Gruppo di Lavoro Interuniversitario dell'INCA;

- che le ditte Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l., Ineos Vinyls Italia S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Syndial S.p.A. e Servizi Porto Marghera S.c.a r.l. in data 16.01.2008 hanno richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. 2754 del 29.10.2007;
- che la ditta Servizi Porto Marghera S.c.a r.l. in data 16.01.2008 ha richiesto al Magistrato alle Acque e alla Regione Veneto che il limite allo scarico di 5 µg/L per il parametro "cianuri" sia riferito ai soli "cianuri liberi";
- che in data 21.01.2008 la ditta SPM S. c. a r.l., con nota n. CP/mz 037/08, ha inviato al Magistrato alle Acque e alla Regione Veneto la relazione scientifica conclusiva dello studio dal titolo "Inquinamento della Laguna di Venezia da Microinquinanti Prioritari e Problematiche Legate alla Vigente Legislazione Speciale (D.M. 30.07.1999): Relazione sulle Attività Sperimentali Riguardanti i Cianuri", redatta dal Gruppo di Lavoro Interuniversitario delle Università degli Studi di Verona, Roma "La Sapienza", Padova e Bologna;
- che gli esiti dello studio sono stati congiuntamente presentati dal Gruppo Interuniversitario al Magistrato alle Acque e alla Regione Veneto in una riunione tenutasi presso la Segreteria Regionale Ambiente e Territorio della Regione Veneto il 25.01.2008;
- che, con Decreto n. 8 del 28.02.2008, la Direzione Progetto Venezia della Regione Veneto ha fissato come nuovo termine per l'adeguamento ai limiti previsti dal DM 30.07.1999, per il solo parametro *cianuri* allo scarico denominato SM15/22 dell'impianto di depurazione SG31, la data del 31.12.2008.

#### CONSIDERATO

- che la ditta Polimeri Europa S.p.A. è subentrata nella contenza degli scarichi dei reflui a seguito dell'acquisizione dalla ditta Enichem S.p.A. dei reparti CR1-2, CR3, CR20-23, PSS, CR4, banchine e pontili connessi all'esercizio delle attività produttive e di deposito, laboratori ed impianti pilota per attività di ricerca connesse alle attività produttive, facendo propri i progetti e le iniziative di adeguamento già predisposte da Enichem S.p.A. per tali impianti;
- che la ditta Marghera Butadiene S.p.A. (ora Polimeri Europa S.p.A.) non ha presentato progetti di adeguamento degli scarichi dei propri impianti (impianto CR8) ai sensi di quanto previsto dal D.M. 23.04.1998 né ha ottenuto approvazioni di sorta da parte della regione Veneto per la realizzazione degli adeguamenti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento delle acque della laguna di Venezia, né ha beneficiato di proroghe per l'applicazione dei nuovi limiti allo scarico previsti dal D.M. 30.07.1999;
- che la ditta Polimeri Europa S.p.A., con nota DIR 35/04 MR/GT del 10.03.2004, ha comunicato la fermata dell'impianto CR8 in previsione della successiva bonifica e dismissione;
- che la ditta Servizi Porto Marghera è subentrata nella contenza degli scarichi dei reflui a seguito del conferimento da parte della ditta Syndial S.p.A. e MA.SI. S.r.l. dei seguenti impianti:
  - da parte di Syndial S.p.A.: impianti ed infrastrutture della derivazione d'acqua ad uso industriale dalle opere di presa acqua di mare AL1/Sud su Canale industriale sud e Naviglio di Brenta e la sua distribuzione/vettoriamento agli impianti utenti (Rep. SA10 ed SA3); impianti per la produzione e distribuzione di acqua demineralizzata ad uso industriale (Rep. SA9); strutture, infrastrutture, beni mobili ed immobili e mezzi del "Servizio Pronto Intervento" e del "Servizio di Vigilanza/Guardiania"; servizi di gestione e controllo di aree comuni (strade e piazzali), linee di interconnecting e linee di vettoriamento fluidi ausiliari e di servizio;
  - da parte di MA.SI S.r.l.: impianto di trattamento chimico-fisico-biologico e di incenerimento a terra denominato SG31;



- che la ditta EVC Italia S.p.A., con decorrenza 1° luglio 2005, ha modificato la denominazione sociale in INEOS Vinyls Italia S.p.A.;
- che la ditta INEOS Vinyls Italia S.p.A., con decorrenza 1° gennaio 2006, ha conferito il ramo d'azienda Divisione Compounds alla nuova società INEOS Compounds Italia S.r.l.;
- che la ditta Polimeri Europa S.p.A., con decorrenza 1° luglio 2006, ha acquisito la Centrale Termoelettrica e relative pertinenze, da Syndial S.p.A.;
- che, con nota PRA/AUC-135/05 del 22.9.2005, la ditta Syndial S.p.A. ha presentato alla Provincia istanza di autorizzazione al trattamento presso l'impianto CS30 delle acque di risulta dalle operazioni di lavaggio membrane filtranti del nuovo sistema di ultrafiltrazione dell'impianto di trattamento SG31 della coinsediata società S.P.M. S.c.a r.l.;
- che la ditta DOW Poliuretani Italia S.r.l., con decorrenza 1° novembre 2006, ha modificato la denominazione sociale in DOW Italia Divisione Commerciale S.r.l.;
- che, con nota del 17.07.2006, Ns. rif. 2201 del 24.07.2006 la ditta S.P.M. S.c.a r.l. ha comunicato allo scrivente ufficio la sospensione a tempo indeterminato del flusso di conferimento all'impianto SG31 da parte della ditta 3V CPM e la conseguente intercettazione della linea di adduzione delle acque reflue mediante valvola chiusa e inserimento di una cieca;
- che, con nota del 16.10.2006, Ns. rif. 2964 del 23.10.2006 la ditta DOW Poliuretani Italia S.r.l. ha comunicato la cessazione definitiva dell'attività dell'impianto TDI, precisando che anche nel periodo di fermata della produzione, la ditta si impegna a provvedere alle prescrizioni rilasciate dal Magistrato alle Acque;
- che, con nota PRA/AUC-140/06 del 07.12.2006, Ns. Rif. 3584 del 14/12/2006, la società Syndial ha comunicato la definitiva cessazione dell'attività produttiva dell'impianto di riconcentrazione acido nitrico diluito, denominato AS5. Questo in relazione all'avvenuta cessazione dell'attività produttiva degli impianti TDI della società DOW Poliuretani Italia (ora DOW Italia Divisione Commerciale);
- che, in data 05.10.2007 ns. rif. 2672 del 18.10.2007, la ditta INEOS Compounds Italia S.r.l. ha dichiarato la cessazione dell'attività di produzione granuli a base di PVC dell'impianto CV27;
- che, con nota del 14.01.2008 Ns. Rif. 221 del 23.01.2008, la ditta DOW Italia Divisione Commerciale S.r.l. ha comunicato la chiusura degli scarichi D6, SM15/3 ed SM15/4;
- che, con nota DIR/08/09 del 11.02.2008, la ditta Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (ex Crion Produzioni Sapiro S.r.l.) ha dichiarato di aver ultimato i lavori di modifica della rete fognaria della zona AL3-6 e di realizzazione del serbatoio di raccolta acque di prima pioggia con invio alla vasca baricentrica conferente all'impianto SG31.

#### CONSIDERATO INOLTRE

- che in data 12.07.2006 la ditta S.P.M. S.c.a r.l. ha trasmesso il Regolamento di Conferimento e gestione delle acque reflue per il trattamento presso l'impianto di depurazione SG31
- che in data 17.11.2006 la ditta S.P.M. S.c.a r.l. ha trasmesso il documento di Collaudo Funzionale e il Certificato di Collaudo Funzionale dell'impianto SG31;
- che in data 01.02.2007 la ditta S.P.M. S.c.a r.l. ha trasmesso le Schede di accettabilità per le dieci sostanze vietate di cui alla Tabella A, Sezione 3 del D.M. 30.07.1999 come allegati ad integrazione del Regolamento di Conferimento e gestione delle acque reflue per il trattamento presso l'impianto di depurazione SG31;
- che le menzionate Schede di accettabilità sono state elaborate tenendo conto:
  - delle capacità di abbattimento dell'impianto chimico-fisico-biologico rilevate dal collaudo tecnico funzionale dell'impianto stesso effettuato dopo la realizzazione degli adeguamenti previsti ai sensi del DM 23.04.98, alle quali sono correlabili concentrazioni massime di conferimento dei reflui ai limiti di batteria degli impianti conferitori;
  - di opportuni coefficienti correttivi che prudenzialmente tengano conto delle condizioni operative di esercizio dell'impianto in modo da assicurare la cauta ed ordinaria gestione dello stesso;



- che in data 19.03.2008 la ditta S.P.M. S.c.a r.l. ha trasmesso la Scheda di accettabilità per le dieci sostanze vietate di cui alla Tabella A, Sezione 3 del D.M. 30.07.1999, relativa alla ditta Sapiro Produzione Idrogeno e Ossigeno S.r.l. ad integrazione del Regolamento di Conferimento.

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

**Art. 1 - OGGETTO.** Si autorizzano le ditte sottoindicate alla Tabella 1, all'esercizio di n. 1 scarico idrico continuo, convenzionalmente indicato con la sigla SM15, e di 17 scarichi parziali (SM15/1; SM15/2; SM15/6; SM15/7E; SM15/7W; SM15/8; SM15/9W; SM15/9E; SM15/10; SM15/11; SM15/12; SM15/13; SM15/14; SM15/15; SM15/17; SM15/18; SM15/22) che concorrono a formare lo scarico finale SM15 nel Canale Malamocco-Marghera e di n. 1 opera di derivazione delle acque lagunari convenzionalmente indicata con la sigla AL1SUD in Canale Industriale Sud a Porto Marghera.

Tabella 1

Ditta	Sede legale	Inseadimento produttivo
SYNDIAL S.p.A.	P.za Boldrini, 1 - S. Donato Milanese (MI)	Via della Chimica, 5 - Porto Marghera (VE)
SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a r.l.	Via della Chimica, 5 - Porto Marghera (VE)	
POLIMERI EUROPA S.p.A.	P.za Boldrini, 1 - S. Donato Milanese (MI)	
INEOS Vinyls Italia S.p.A.	Via Carlo Poma, 1 - Milano	
DOW ITALIA Divisione Commerciale Srl	Via Patrocolo, 21 - Milano	

Lo scarico SM15 è costituito da un canale artificiale rettilineo a cielo aperto in c.a. di lunghezza pari a circa 1100 m. e sezione rettangolare di circa 41 m<sup>2</sup> (5.7 x 7.2 m), realizzato all'interno dello stabilimento petrolchimico. Il tratto terminale del canale è costituito da un'opera dissipativa di forma trapezoidale che sfocia in Canale Malamocco-Marghera con una sezione terminale di scarico di circa 145 m<sup>2</sup> (5.7 x 25.3 m).

La rete di fognatura che insiste sullo scarico SM15 confluisce in 17 punti di immissione ciascuno dei quali serve una sezione del bacino complessivo e si innesta nel canale dello scarico SM15 in punti differenziati. Di seguito, in Tabella 2, si riporta la sigla convenzionale di tali scarichi parziali e i relativi flussi che concorrono alla formazione dello scarico finale:

Tabella 2

Scarico parziale	Ditte presenti	Natura dei reflui scaricati	Portata (m <sup>3</sup> ) (anno 2006)	Quota relativa (%)
SM15/1	Syndial S.P.M.	Acque meteoriche dell'area delimitata da Via della Chimica, strada G/a, strada 40a, strada che adduce alla portineria e reflui dei servizi igienici degli edifici presenti nella zona (mensa, parcheggio, portineria n. 8 e magazzino).	400 000	0.1
SM15/2	S.P.M.	Acque meteoriche della strada H e della strada 40	61.000	0.02
SM15/6	Syndial Dow Italia Div.Com. S.r.l.	Acqua mare di raffreddamento e acque bianche (industriali, potabili, semipotabili e meteoriche provenienti da aree esterne a quelle di processo) dei rep. CS23/25, acque servizi igienici palazzina uffici e sala controllo Dow e acque meteoriche provenienti dall'area di stoccaggio provvisorio rifiuti (ex Area 60).	9 800 000	2.5
SM15/7E	Syndial Ineos Vinyls Italia	Acqua mare di raffreddamento del reparto DL1/2 e dell'impianto Ineos ed acqua per misure antigelo reparti CS28, CS30 e DL1/2	19.500.000	5.1
SM15/7W	Syndial Ineos Vinyls Italia	Reflui civili dei reparti DL1/2, CS28 e CV22-23, acqua mare e acqua industriale di raffreddamento dei reparti CS28, CS30 e CV 22-23, acque meteoriche da aree non segregate.	10 560. 000	2.7
SM15/8	Ineos Vinyls Italia	Acque meteoriche delle zone non segregate dell'impianto CV 22-23	11 000	0.003
SM15/9W	Ineos Vinyls Italia	Acqua dolce industriale e acqua mare utilizzate per raffreddamento impianto CV 22-23	30 600 000	7.9
SM15/9E	Ineos Vinyls Italia	Acqua meteorica e acqua dolce industriale dall'impianto CV 22-23	7 500	0.002
SM15/10	Dow Italia Div.Com. S.r.l. Syndial S.P.M.	Acqua meteorica e reflui dei servizi della zona presa mare AL1 Sud (SA10) e laboratori	500 000	0.1
SM15/11	S.P.M.	Scarico di troppo pieno della vasca raccolta acqua mare AL1 Sud (SA10)	44 000 000	11.4
SM15/12	Polimeri Europa	Acque meteoriche da aree non segregate zona uffici Servizi tecnici	14.000	0.004

SM15/13	Polimeri Europa	Acqua mare di raffreddamento dei reparti CR20/23, acque impianto ex butadiene CR8 (reflui dei servizi igienici pretrattati e acque meteoriche da aree non segregate)	52.260.000	13.5
SM15/14	Polimeri Europa	Reflui dei servizi igienici pretrattati e acque meteoriche da aree non segregate dei reparti CR	14.000	0.004
SM15/15	Polimeri Europa	Reflui dei servizi igienici protrattati, acqua mare e industriale di raffreddamento e scarico condense dei reparti CR1/3	204.160.000	52.9
SM15/17	Polimeri Europa	Acqua di condensa caldaia e raffreddamento prese campione dei reparti CR1/3	250 000	0.1
SM15/18	S.P.M.	Acque meteoriche e reflui dei servizi igienici della zona imprese	350 000	0.1
SM15/22	SPM	Scarico dell'impianto di trattamento biologico-chimico-fisico SG31, comprendente i reflui degli impianti di trattamento per l'abbattimento di inquinanti specifici delle ditte conferenti.	13 200. 000	3.4

Lo scarico SM15 non è dotato di misuratore di portata; pertanto, la portata complessiva viene determinata sulla base degli apporti provenienti dai singoli reparti. Sulla base degli elaborati tecnici allegati alla domanda di revisione dell'autorizzazione allo scarico e sulla base delle dichiarazioni annuali fornite dalle ditte intestatarie della presente autorizzazione la quantità di acqua complessivamente scaricata ammonta a circa 390.000.000 di m<sup>3</sup>.

Lo scarico SM15 raccoglie in via diretta i reflui liquidi costituiti essenzialmente da acque di raffreddamento, reflui di servizi igienici pretrattati mediante fosse settiche e/o vasche Imhoff e da acque meteoriche ricadenti su aree non segregate provenienti dagli insediamenti delle ditte cointestatari della presente autorizzazione, attraverso i sopra elencati scarichi parziali da SM15/1 a SM15/18. In aggiunta, lo scarico SM15 raccoglie in via indiretta, previo passaggio in appositi impianti di trattamento, le acque di processo, le acque meteoriche provenienti da aree segregate e i reflui di natura civile (servizi igienici, mensa, ecc.) provenienti, dalle ditte consorziate cointestatari o meno della presente autorizzazione operanti all'interno dello stabilimento petrolchimico. Alcuni degli impianti di trattamento sono altresì autorizzati al trattamento di rifiuti per conto terzi.

Le acque reflue prodotte dagli impianti di trattamento per l'abbattimento degli inquinanti specifici confluiscono all'impianto centralizzato chimico-fisico-biologico SG31 dove vengono ulteriormente trattate assieme ai flussi provenienti dagli altri reparti delle società coinsediate all'interno dello stabilimento petrolchimico prima di essere scaricate nel canale di scarico SM15 attraverso lo scarico parziale SM15/22.

L'impianto chimico-fisico-biologico SG31 ha una portata media in uscita pari a 1500 m<sup>3</sup>/h, con una portata di punta di 1850 m<sup>3</sup>/h, ed è dotato dei seguenti trattamenti:

- Equalizzazione ed accumulo;
- Correzione pH;
- Flocculazione;
- Sedimentazione;
- Dosaggio H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> e correzione pH;
- Ossidazione biologica;
- Ispessimento fanghi;
- Post-denitrificazione;
- Ultrafiltrazione.

Gli impianti che originano i flussi di reflui in ingresso all'impianto SG31 sono descritti nella Tabella 3 seguente, unitamente alla descrizione degli eventuali trattamenti effettuati dalle aziende conferenti a monte dell'immissione nella rete fognaria di adduzione all'impianto SG31 ed adottati in ottemperanza ai D.M. 23.04.1998, D.M. 26.05.1999 e D.M. 30.07.1999:

Ditta conferente	Impianto	Descrizione dei flussi in ingresso prima del trattamento effettuato a monte o del refluo di processo inviato a SG31 senza trattamento	Trattamento a monte di SG31	Portata indicativa media/punta (m <sup>3</sup> /h)	Sigla Punto conferimento (SPM)	Sigla Punto di conferimento (MAY)	
SYNDIAL S.p.A.	Demeruzzazione acque CS23/25	Da impianto clorosoda CS23 Spurghi da circuito salamoia Lavaggio filtri salamoia Lavaggio celle di elettrolisi Lavaggio apparecchiature Spurgo circuito raffreddamento celle Spurgo circuito raffreddamento distillatore solidi Acque meteoriche su aree segregate Acque di aree segregate TDI Acque di aggotamento/bonifica di aree dismesse dello stabilimento	1) Acque Reazione con tiourea (ppt HgS) Equalizzazione Chiarificazione Filtrazione Neutralizzazione 2) Recupero Hg dai solidi separati in 1) Lisciviazione della torbida Filtrazione residuo insolubile Assorbimento mercurio su resine Eluzione Hg da resine Riciclo Hg nelle celle	47 - 60	2	SI1	
	Trattamento acque clorurate CS 30	Impianto CS28 (continuo) Impianto DL1/2 (continuo) Impianto TDI (continuo) Parco Serbatoi Sud (discontinuo) Aree dismesse stabilimento (ex Rep. TR4, TS1/2, Rep. BC1, area ex CV10-11 dismesse) (discontinuo) Acque da aggotamenti/drenaggi della falda nell'ambito degli interventi di bonifica/messa in sicurezza di aree interne allo stabilimento petrolchimico e di aree esterne allo stesso di proprietà e pertinenza di Syndial Vasca acque meteoriche o lavaggio arca Rievaporazione cloro rep. CS25 Acque di lavaggio membrane di ultrafiltrazione microinquinanti da impianto SG31 Raccolta acque da aree segregate	1) Acque Accumulo ed equalizzazione acque da trattare Chiarificazione e filtrazione Package di ottimizzazione sez. precedenti Stripping in corrente di vapore Filtrazione 2) Condensati e in condensabili Termocondensazione a CS28 3) Solidi Smaltimento	100	3	SI 2	
SODEXHO Italia S.p.A.	PR 16/19	Acque di processo e raccolta acque da aree segregate e servizi igienici (pretrattati in vasche Imhoff)		0.5 - 40	12	SG12	
	ASD + PSO	Acque di processo e raccolta acque da aree segregate e servizi igienici (pretrattati in vasche Imhoff)		90	13	SG13	
	Lab. ex FAZ/3 (vasca A1001)	Acque servizi di laboratorio e servizi igienici	Vasche Imhoff per servizi igienici		0.1 - 0.4	23	SG23
	MENZA 8	Reflui cucina			1-2	9	SG9

Ministero della Sanità  
DIREZIONE REGIONALE DI VERONA  
0576 557591 5010

00015193  
00015192  
00015191  
00015190  
00015189  
00015188  
00015187  
00015186  
00015185  
00015184  
00015183  
00015182  
00015181  
00015180  
00015179  
00015178  
00015177  
00015176  
00015175  
00015174  
00015173  
00015172  
00015171  
00015170  
00015169  
00015168  
00015167  
00015166  
00015165  
00015164  
00015163  
00015162  
00015161  
00015160  
00015159  
00015158  
00015157  
00015156  
00015155  
00015154  
00015153  
00015152  
00015151  
00015150  
00015149  
00015148  
00015147  
00015146  
00015145  
00015144  
00015143  
00015142  
00015141  
00015140  
00015139  
00015138  
00015137  
00015136  
00015135  
00015134  
00015133  
00015132  
00015131  
00015130  
00015129  
00015128  
00015127  
00015126  
00015125  
00015124  
00015123  
00015122  
00015121  
00015120  
00015119  
00015118  
00015117  
00015116  
00015115  
00015114  
00015113  
00015112  
00015111  
00015110  
00015109  
00015108  
00015107  
00015106  
00015105  
00015104  
00015103  
00015102  
00015101  
00015100  
00015099  
00015098  
00015097  
00015096  
00015095  
00015094  
00015093  
00015092  
00015091  
00015090  
00015089  
00015088  
00015087  
00015086  
00015085  
00015084  
00015083  
00015082  
00015081  
00015080  
00015079  
00015078  
00015077  
00015076  
00015075  
00015074  
00015073  
00015072  
00015071  
00015070  
00015069  
00015068  
00015067  
00015066  
00015065  
00015064  
00015063  
00015062  
00015061  
00015060  
00015059  
00015058  
00015057  
00015056  
00015055  
00015054  
00015053  
00015052  
00015051  
00015050  
00015049  
00015048  
00015047  
00015046  
00015045  
00015044  
00015043  
00015042  
00015041  
00015040  
00015039  
00015038  
00015037  
00015036  
00015035  
00015034  
00015033  
00015032  
00015031  
00015030  
00015029  
00015028  
00015027  
00015026  
00015025  
00015024  
00015023  
00015022  
00015021  
00015020  
00015019  
00015018  
00015017  
00015016  
00015015  
00015014  
00015013  
00015012  
00015011  
00015010  
00015009  
00015008  
00015007  
00015006  
00015005  
00015004  
00015003  
00015002  
00015001  
00015000

Ditta conferente	Impianto	Descrizione dei flussi in ingresso prima del trattamento effettuato a monte o del refluo di processo inviato a SG31 senza trattamento	Trattamento a monte di SG31	Portata indicativa media/punta (m3/h)	Sigla Punto conferimento (SPM)	Sigla Punto di conferimento (MAV)
INEOS VINYLs ITALIA S.p.A.	Trattamento acque clorurate CV 22/23	Da reparto CV22/23: Acque di reazione Acque di processo colonna termocombustore Acqua drenaggio caldaie Acque meteoriche da aree segregate Acque di falda da operazioni di messa in sicurezza di emergenza	1) Acque Stripping e recupero composti clorurati leggeri al processo Chiariflocculazione e decantazione Filtrazione a sabbia Microfiltrazione a cartucce Filtrazione su filtri a carbone attivo 2) Solidi da filtrazione Smaltimento.	35	5	SI 3
		Da reparto CV24/25: Acque di reazione Acque da lavaggio aree segregate Acque meteoriche da aree segregate	1) Acque di processo Stripping e recupero composti clorurati leggeri al processo Centrifugazione 2) Acque di lavaggio e meteoriche da aree segregate Stripping e recupero composti clorurati leggeri al processo e successiva decantazione	120	6	SG6
	CV 27	Servizi igienici da palazzine uffici	Vasche Imhoff e successiva decantazione	3	7	SG7
	CV 27	Da zona reparto CV27: Acque meteoriche da aree segregate Acque di prima pioggia di tutte le altre aree Impianti Cracking e Aromatici: Reflui contenenti idrocarburi Spurghi generatori vapore di diluizione Acque di processo da serbatoi di carica operativi PSL e PSS (naphta e BK) Lavaggio apparecchiature Acque meteoriche da aree segregate (1) Servizi igienici (pretrattati in vasche Imhoff)	Decantazione			
	CR 1/3 e CR20/23	Acque sodate da sezione di desolfurazione gas di processo Acque di processo e meteoriche da PSS Servizi igienici	Disoleazione	180-300	1/1 bis	SG1/SG1 bis
	CR 7	Acque meteoriche da aree segregate	Disoleazione	15-20	15	SG15
	PSS - SERBATOIO D201	Servizi igienici	Vasche Imhoff per servizi igienici	120-230	16	SG16
	Ex Butadiene CR 8	Acque meteoriche da aree segregate	-	2-5	17	SG17
	Rigenerazione Resine	Reflui da trattamento di rigenerazione resine	-	10-60	14	SG14
	CER	Servizi di laboratorio e Servizi igienici	Vasche Imhoff per servizi igienici	0.1-0.4	11	SG11
Lab. OTP (vasca A1001)	Servizi di laboratorio e Servizi igienici	Vasche Imhoff per servizi igienici	0.1-0.4	23	SG23	
CTE - rep. SA1	Blow-down caldaie	scambiatore	5-10	24	SG24	

(1) In caso di eventi meteorici consistenti, tali da superare la capacità di trattamento dell'impianto di disoleazione, si attiva uno stramazzone che invia direttamente a SG31 le acque meteoriche provenienti dalle aree segregate degli impianti

INBOS VINYL Prod. at Impianto

Prod. at Impianto

CV22-23 Diclone

SERVIZI Impianto

SG31e Forno BE551/A

SA10 e laboratorio centrale

Area Imprese

POLINA Impianto

CR/3

CR20

CR8 (mp)

141

Ditta conferente	Impianto	Descrizione dei flussi in ingresso prima del trattamento effettuato a monte o del refluo di processo inviato a SG31 senza trattamento	Treatmento a monte di SG31	Portata indicativa metili/punta (m3/h)	Segna Punto conferimento (SPM)	Segna Punto di conferimento (MAV)
DOW Italia Divisione Commerciale S.r.l.	PEA BODY	Acque meteoriche da aree segregate e non segregate di tutto il TD, acque di controlavaggio filtri a sabbia torri T70	Ultrafiltrazione	25/40	10	SG10
SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a.r.l.	SA 9	Reflui da trattamento di rigenerazione resine	Decantazione Filtrazione	5/15	21	SG21
MONTEFIBRE S.p.A.	FORNO SG31 (BE551/A)	Reflui da abbattimento fumi del forno inceneritore	Impianto di pretattamento ossidativo dei cianuri	80/200	22	SG22
	Polimerizzazione	Acque azotate		120	18	SG18
ARKEMA S.r.l.	Produzione	Acque organiche da reti collettamento acque di processo, acque meteoriche, da servizi igienici e occasionali utilizzi antincendio	Vasca polirone e vasca di parziale sedimentazione ed equalizzazione	160/180	19	SG19
	Trattamento cianuri AM 7-8-9	Acque cianidriche e tutte le meteoriche che interessano gli impianti	Ossidazione cianuri in ambiente alcalino	100/130	4	SG4
SOLVAY FLDOR ITALIA S.p.A.	Decantatore SA30	Acque acide e basiche eventualmente contenenti organici clorurati o clorofluorurati	Stripping (acque acide e basiche); Filtrazione a sabbia Trattamento su carboni attivi Neutralizzazione (acque acide, formaz. fluorina) Sedimentazione	100/110	20	SG20
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.	AL	acqua industriale, condensate di vapore recupero umidità aria acqua da scarichi civili acqua demineralizzata per lavaggio aria aspirata acqua di prima pioggia	Vasche Imhoff per servizi igienici	10/15	8	SG8

N.B. I flussi che giungono nei pozzetti individuati dai numeri (SPM) 4, 6, 8, 12, 21, 23 giungono all'impianto SG31 dopo la confluenza comune nella vasca baricentrica.

L'approvvigionamento delle acque necessarie ai cicli produttivi ed ai servizi delle ditte comprese nel bacino scolante dello scarico SM15 avviene mediante i seguenti attingimenti:

- acquedotto comunale VESTA per l'acqua potabile destinata agli usi alimentari e civili;
- canale di raccordo con il Naviglio di Brenta ("presa Oriago") e acque del Sile ("acquedotto C.U.A.I.") per acque dolci superficiali da utilizzare indistintamente per (a) raffreddamento di apparecchiature/impianti, (b) produzione di acqua demineralizzata, (c) produzione di acqua semi-potabile per utilizzi civili, (d) reintegro delle perdite dei circuiti delle torri di raffreddamento, (e) alimentazione della rete antincendio;
- acqua della laguna dal canale Industriale Sud (presa mare AL1 SUD) prelevata a scopo di raffreddamento apparecchiature/impianti in circuito aperto.

L'acqua della "presa Oriago" viene prelevata dal Naviglio di Brenta in località Fornace Perale e attraverso il canale di raccordo parallelo alla S.S. 11 arriva agli sgrigliatori posti all'esterno dello stabilimento, dove vengono trattenuti i detriti più grossolani. Da qui, mediante due tubi di cemento del diametro di 2 metri, che sottopassano la strada provinciale per Malcontenta, l'acqua entra nello stabilimento nella cabina di filtrazione, sterilizzazione con biossido di cloro e pompaggio denominata "Stazione Oriago" da cui viene distribuita alle diverse utenze mediante collettori interrati di vario diametro.

L'acqua dell' "acquedotto C.U.A.I." giunge all'interno dello stabilimento in due diverse stazioni di pompaggio: la cabina "Mensa" e la cabina FAD.

L'acqua della laguna viene prelevata mediante un'opera di presa, denominata AL1 SUD ai fini della presente autorizzazione, costituita da un bacino a cielo aperto in c.a. di forma trapezoidale realizzato in fregio alla banchina Nord del Canale Industriale Sud. Dopo un trattamento di grigliatura e di disinfezione con biossido di cloro e l'aggiunta di un agente antischiuma, l'acqua viene distribuita mediante una batteria di cinque pompe verticali alle diverse utenze mediante tubazioni di vario diametro.

Le pertinenze e le attività delle diverse ditte che esercitano scarichi diretti nel bacino scolante dello scarico SM15 sono riassunte nella seguente Tabella 4.

Tabella 4  
SYNDIAL S.p.A.

Impianto	Produzioni/attività	Acque di processo	Acque di raffreddamento	Acque meteoriche	Altre acque	Punti di immissione nella rete dello scarico SM15 (sigla pozzetti)
CS23/25	Cloro, soda caustica, idrogeno, ipoclorito di sodio	Invio all'impianto di demercurizzazione e successivamente al trattamento consortile SG31 mediante scarico SI1	Acqua di mare allo scarico SM15/6 Acqua industriale a circuito chiuso (torri 70)	Aree segregate all'impianto di demercurizzazione e successivamente al trattamento SG31 mediante SI1. Aree non segregate allo scarico SM15/6	Reflui servizi igienici pre-trattati mediante fosse settiche e/o Imhoff allo scarico SM15/6	1CS23/25 (acque di raffreddamento) 2CS23/25 (acque di raffreddam., servizi igienici, meteoriche da aree non segregate)
DL1/2	Dicloroetano	Invio all'impianto di trattamento acque clorate CS30 e successivamente al trattamento SG31 mediante scarico SI2	Allo scarico SM15/7E	All'impianto di trattamento acque clorate CS30 e successivamente all'impianto consortile SG31 mediante scarico SI2	Reflui servizi igienici pre-trattati mediante fosse settiche e/o Imhoff allo scarico SM15/7W	1DL1/2 (acque di raffreddamento, misure antigelo) 2DL1/2 (acque di raffreddamento, misure antigelo) 3DL1/2 (acque di raffreddamento, misure antigelo) 4DL1/2 (acque di raffreddamento, misure antigelo). Nota: trattasi di imbusti di innesto alla rete verso SM15/7E
CS28/30	Termodistribuzione pezzi clorate e Tratt. acque clorate	Invio al trattamento SG31 mediante scarico SI2	Allo scarico SM15/7W	Integralmente trattate presso l'impianto stesso e successivamente inviate all'impianto consortile SG31 mediante SI2	Reflui servizi igienici pre-trattati mediante fosse settiche e/o Imhoff allo scarico SM15/7W	SM15/7W (acque di raffreddamento, servizi igienici e misure antigelo)



INEOS VINYL ITALIA S.p.A.

Impianto	Produzioni/attività	Acque di processo	Acque di raffreddamento	Acque meteoriche	Altre acque	Punti di immissione nella rete dello scarico SM15 (sigla pozzetti)
CV22-23	Dicloroetano, cloruro di vinile	Invio a trattamento biologico consortile SG31 dopo trattamento impianto acque clorurate mediante scarico SI3	Agli scarichi SM15/7E, SM15/7W, e SM15/9W	Zone segregate e cordolate al trattamento consortile biologico SG31 dopo trattamento impianto acque clorurate Altre zone agli scarichi SM15/8, SM15/9E	Reflui servizi igienici pre-trattati mediante fosse settiche e/o Imhoff allo scarico SM15/7W	CV-23/1 (acque di raffreddam.) allo scarico SM15/7E CV-23/2 (acque di raffreddam. e servizi) allo scarico SM15/7W SM15/8 (meteoriche da aree non segregate) SM15/9E (meteoriche da aree non segregate allo scarico) SM15/9W (acque di raffreddam.)

SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a.r.l.

Impianto	Produzioni/attività	Acque di processo	Acque di raffreddamento	Acque meteoriche	Altre acque	Punti di immissione nella rete dello scarico SM15 (sigla pozzetti)
SG31e Forno BE551/A	Depurazione acque reflue stabilimento petrolchimico e incenerimento fanghi	A trattamento SG31		A trattamento SG31	A trattamento SG31	SM15/22 (acque reflue depurate impianto SG31)
SA10 e laboratorio centrale	Attingimento e distrib. acqua mare. Laboratori.			A SM15/10	Servizi igienici a SM15/10. Troppo pieno vasca acqua mare a SM15/11	SM15/10 (meteoriche e servizi igienici) SM15/11 (acqua mare)
Area imprese	Officine e uffici			A SM15/18	Servizi igienici a SM15/18.	SM15/18 (meteoriche e servizi igienici)

POLIMERI EUROPA S.p.A.

Impianto	Produzioni/attività	Acque di processo	Acque di raffreddamento	Acque meteoriche	Altre acque	Punti di immissione nella rete dello scarico SM15 (sigla pozzetti)
CR1/3	Etilene, propilene, frazione C4, benzina da cracking (BK), FOK, idrogeno, metano	Invio al trattamento consortile SG31	Acqua di mare e industriale allo scarico SM15/15	Aree segregate al trattamento consortile SG31. Aree non segregate allo scarico SM15/12 (uffici servizi tecnici) e SM15/14	Scarichi servizi igienici in parte al trattamento SG31 e in parte agli scarichi SM15/14 e SM15/15 (pre-trattati mediante fosse settiche e/o Imhoff). Acque di condensa caldaia e raffr. prese campione a SM15/17	SM15/12, SM15/14 (acque meteoriche da aree non segregate e acque servizi) SM15/15 (raffreddamento impianto, condense, servizi) SM15/17 (raffreddamento prese campione e condense)
CR20/23	Benzene, toluene, dicitlopentadiene	Invio al trattamento consortile SG31	Acqua di mare allo scarico SM15/13	Aree segregate al trattamento consortile SG31 Aree non segregate allo scarico SM15/14	Scarichi servizi igienici al trattamento SG31 (pre-trattati mediante fosse settiche e/o Imhoff).	13NP (raffreddamento impianto CR20-23) allo scarico SM15/13 13SP (raffreddamento impianto CR21-22) allo scarico SM15/13 SM15/14 (acque meteoriche da aree non segregate)
CR8 (impianto fermo)	Butadiene	-	-	Aree segregate al trattamento centralizzato SG31 Aree non segregate allo scarico SM15/13	Scarichi servizi igienici allo scarico SM15/13 (pre-trattati mediante fosse Imhoff)	13BP (meteoriche da aree non segregate e servizi) allo scarico SM15/13. (ex B.L. MBC 1-M)

DOW ITALIA Divisione Commerciale S.r.l.

Impianto	Produzioni/attività	Acque di processo	Acque di raffreddamento	Acque meteoriche	Altre acque	Punti di immissione nella rete dello scarico SM15 (sigla pozzetti)
TD1-3-4-5-6-7-12	La produzione è cessata, l'impianto è fermo.	-	-	Aree segregate e non segregate TDI al trattamento SG31. Aree non segregate zona stoccaggio rifiuti a SM15/6 e ex imp pilota a SM15/10	Reflui servizi igienici agli scarichi SM15/6	D2 (servizi igienici) e D3 (meteoriche area 60, ex Parco peci) attraverso SM15/6; meteoriche attraverso SM15/10



L'ubicazione dello scarico e le sue caratteristiche sono precisate nel disegno allegato alla domanda in data 03.10.2001 e successive integrazioni che sono depositate agli atti del Magistrato alle Acque.

**Art. 2 - VARIAZIONI AL CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE.** Nessuna variazione nell'entità e nel tipo di ciclo lavorativo, nella struttura produttiva che origina i reflui potrà essere fatta dalle ditte intestatarie della presente autorizzazione senza averne data notizia al Magistrato alle Acque. Parimenti, ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico e di derivazione potrà essere fatta solo dopo averne data comunicazione al Magistrato alle Acque. In relazione all'entità delle variazioni richieste, il Magistrato alle Acque si riserva di procedere mediante semplice presa d'atto, integrazione ovvero revisione della presente autorizzazione.

**Art. 3 - IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE.** E' fatto obbligo alle ditte intestatarie di dotare ciascuno scarico oggetto della presente autorizzazione di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati e delle acque attinte. La quota e la posizione di detto pozzetto dovranno essere tali da consentire il prelievo di campioni rappresentativi. Ciascuno scarico e opera di attingimento lagunare dovranno essere chiaramente contrassegnati con le sigle identificative convenzionalmente adottate nella presente autorizzazione.

**Art. 4 - LIMITI DI CONCENTRAZIONE ALLO SCARICO.** Lo scarico dei reflui oggetto della presente autorizzazione dovrà avvenire senza produrre un aumento dell'inquinamento del corpo ricettore. Lo scarico finale SM15 deve rispettare i limiti previsti dal D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 così come gli scarichi delle aziende intestatarie della presente autorizzazione i cui reflui recapitano in via diretta allo scarico SM15 ad eccezione delle acque provenienti dallo scarico SM15/22 che dovrà rispettare i limiti previsti dal D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 3. Per lo scarico SM15/22 e per lo scarico finale SM15, per il parametro *cianuri*, intesi come *cianuri liberi*, si applica il limite di 5 µg/l fino alla data del 31.12.2008. Il rispetto dei valori limite non potrà in alcun caso essere conseguito mediante diluizione.

Al fine di garantire il rispetto dei valori limite in assenza di diluizione, i limiti di accettabilità sono altresì verificati presso i seguenti punti di immissione a piè d'impianto nella rete della fognatura bianca interna afferente allo scarico SM15 (riportati in tabella 5), ad eccezione dei punti di immissione di scarichi relativi ai servizi igienici pre-trattati in fosse settiche per i quali valgono le disposizioni di cui all'art. 3, commi 12, 13 e 14 del DPR 962/73:

Tabella 5

Ditta	Impianto	Punto di verifica a pre-d'impianto dei limiti di accettabilità		Limiti allo scarico
SYNDIAL S.p.A.	CS23/25	SM15/6	1CS23/25 2CS23/25	Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4
	DL1/2	SM15/7E	1DL1/2 2DL1/2 3DL1/2 4DL1/2	
	CS28/30	SM15/7W		
	Acque meteoriche da strade e piazzali. Servizi igienici.	SM15/1		
	Acque meteoriche da strade e piazzali e laboratori	SM15/10		
POLIMERI EUROPA S.p.A.	CR1/3	SM15/12 SM15/14 SM15/15 SM15/17		
	CR20/23	SM15/13	13NP	
	CR21/22	SM15/13	13SP	
	CR8	SM15/13	13BP	
DOW Italia Divisione Commerciale S.r.l.	TDI 1-3-4-5-6-7-12	SM15/6	D2 D3	
	Acque meteoriche da strade e piazzali e laboratori	SM15/10		
INEOS VINYL. ITALIA S.p.A.	CV22/23	SM15/7E	CV-23/1	
		SM15/7W	CV-23/2	
		SM15/8		
		SM15/9E SM15/9W		
S.P.M. S.c.a.r.l.	Acque meteoriche da strade e piazzali. Servizi igienici	SM15/1		
	Acque meteoriche da strade e piazzali	SM15/2		
	Acque meteoriche da strade e piazzali e laboratori	SM15/10		
	Troppo pieno acqua mare (SA10)	SM15/11		
	Area imprese	SM15/18		
	SG31	SM15/22		Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 3 (esclusi i cianuri fino al 31.12.2008)

Fermo restando che i limiti applicabili allo scarico SM15/22 sono quelli previsti nella Tabella A, Sezione 3, del D.M. 30/07/1999 e fermi restando gli attuali assetti produttivi e tecnologici dello stabilimento e dell'impianto di depurazione, considerato che, sulla base delle risultanze delle analisi condotte dal Magistrato alle Acque nel corso dell'anno 2006 i valori di concentrazione riscontrati per i parametri "idrocarburi policiclici aromatici IPA", "diossine PCDD/Fs", "piombo", "cadmio", "mercurio" e "arsenico", al netto delle concentrazioni riscontrate nelle acque di prelievo, sono sempre risultati inferiori ai limiti della Tabella A, Sezione 4 del D.M. 30/07/1999, la ditta S.P.M. S.c.a.r.l. e le società conferenti si impegnano, ognuna per le proprie pertinenze, a mantenere l'attuale prestazione e di trarre per tali parametri nel punto di controllo sopra indicato (SM15/22), il rispetto della Tabella A, Sezione 4 del D.M. 30/07/1999, fintanto che non sarà realizzato il Progetto Integrato Fusina (PIF).



Qualora, a seguito di accertamenti svolti dal Magistrato alle Acque o da altri organi ufficiali di controllo o a seguito dei controlli periodici di cui al successivo Art. 7, anche solo uno dei parametri sopra citati risultasse superiore ai limiti della Tabella A, Sezione 4 del D.M. 30/07/1999, il Magistrato alle Acque provvederà ad informare le ditte interessate affinché le stesse, ciascuna per quanto di propria competenza, dispongano le necessarie verifiche per individuare le cause ed eventuali azioni correttive per ricondurre il parametro entro i limiti della tabella A, Sezione 4 del D.M. 30/07/1999.

La documentazione inerente alla gestione delle azioni correttive, alla loro attuazione e verifica dell'efficacia sarà messa a disposizione del Magistrato alle Acque.

Per quanto riguarda i parametri "policlorobifenili PCB", "pesticidi organoclorurati" e "tributilstagno", la verifica della loro conformità ai valori limite nel punto di controllo sopra citato sarà stabilita dal Magistrato alle Acque sulla base della media delle misure effettuate nell'arco di ciascun anno, tenuto conto del contributo apportato dalle acque attinte e facendo riferimento ai limiti di rilevabilità della Tabella B di cui al D.M. 30/07/1999 ed alle tecniche analitiche HRGC/HRMS per i PCB e HRGC/LRMS per i pesticidi organoclorurati e il tributilstagno.

Per quanto riguarda il parametro *cianuri*, in riferimento alla già citata relazione scientifica conclusiva dello studio "Inquinamento della Laguna di Venezia da Microinquinanti Prioritari e Problematiche Legate alla Vigente Legislazione Speciale (D.M. 30.07.1999): Relazione sulle Attività Sperimentali Riguardanti i Cianuri", viene adottato il limite di 5 µg/l inteso come riferito alle forme dei *cianuri liberi* e limitatamente allo scarico SM15 ed allo scarico SM15/22.

Le ditte conferenti, che hanno sottoscritto il relativo Regolamento di Conferimento, si impegnano a mantenere, nei punti di conferimento di cui alla Tabella 3 della presente autorizzazione, l'attuale prestazione e di tragaruardare gli obiettivi evidenziati nella tabella "addendum" al Regolamento di conferimento, che è stata elaborata come prescritto dalla precedente autorizzazione entro il 31/10/2007, sulla base delle effettive specifiche di conferimento e degli obiettivi di qualità allo scarico sopra indicati.

I controlli per la verifica dell'accettabilità delle acque reflue conferite all'impianto di depurazione SG31 e per la verifica del mantenimento delle attuali prestazioni raggiunte saranno effettuati nei termini del Regolamento di conferimento da S.P.M. S.c. a r.l.

Il Magistrato alle Acque si riserva comunque di prelevare e/o far prelevare in qualsiasi momento campioni di acque reflue sui singoli flussi conferiti all'impianto di depurazione per eseguire le opportune analisi, allo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti di cui alla Tabella 4.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 - Parte Terza - Allegato 5 - Tabella 3/A, relativamente ai cicli produttivi dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (impianto cloro-soda) e 1,2-dicloroetano presenti all'interno dello stabilimento petrolchimico, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Punto di controllo a piè d'impianto SII - Reparto CS23/25 per la produzione di cloro mediante elettrolisi su catodo di mercurio di "salamoia riciclata":

Nel punto di controllo a piè d'impianto SII dovrà essere rispettato il valore limite medio mensile in peso di 1.0 grammi di mercurio per tonnellata di capacità di produzione di cloro installata e il valore limite medio giornaliero di 2.0 grammi di mercurio per tonnellata di capacità di produzione di cloro installata. Presso il punto di controllo SII è presente un sistema per la determinazione del contenuto del mercurio costituito da un campionatore automatico in grado di consentire la raccolta di un campione medio rappresentativo nel periodo di 24 ore, prima che le acque di detto punto di controllo a piè d'impianto confluiscono nella fognatura dello stabilimento. E' stato inoltre installato un sistema per la misura diretta e la registrazione della portata prima che le acque del punto di controllo a piè d'impianto SII si immettano nella fognatura dello stabilimento. La misurazione della portata deve essere effettuata con strumenti la cui tolleranza è in linea con la migliore pratica

industriale e comunque non superiore al 20%. La ditta Syndial S.p.A. deve riportare su apposito registro i seguenti dati:

- concentrazione di mercurio dei campioni medi giornalieri rappresentativi del punto di controllo a piè d'impianto SI1 durante il periodo di 24 ore, prelevati mediante il dispositivo sopra descritto;
- valori giornalieri della portata del punto di controllo a piè d'impianto SI1 misurati mediante il dispositivo sopra descritto;
- quantità di mercurio scaricata giornalmente attraverso il punto di controllo a piè d'impianto SI1;
- quantità di mercurio scaricata per tonnellata di capacità produttiva di cloro installata.

I registri dovranno essere conservati per un periodo di tre anni.

Con frequenza mensile, la ditta Syndial S.p.A. dovrà far pervenire al Magistrato alle Acque - Sezione Antinquinamento, un prospetto riportante i seguenti dati:

- concentrazione di mercurio dei campioni medi giornalieri rappresentativi del punto di controllo a piè d'impianto SI1 durante il periodo di 24 ore, prelevati mediante il dispositivo sopra descritto;
- valori giornalieri della portata del punto di controllo a piè d'impianto SI1 misurata mediante il dispositivo sopra descritto;
- quantità di mercurio scaricata giornalmente attraverso il punto di controllo a piè d'impianto SI1;
- quantità di mercurio scaricata mensilmente per tonnellata di capacità produttiva di cloro installata.

Punto di controllo a piè d'impianto SI2 - Reparto CS30 - associato al reparto DL1/2 (produzione di 1,2-dicloroetano), al reparto CS28 (operazioni di incenerimento a terra D10 di rifiuti clorurati), al deposito P.S.S. (Polimeri Europa), agli impianti TDI (DOW), alle aree dismesse ex impianti BCl, CV10-11, TS1-2, TR4, al trattamento acque provenienti da attività di aggotamento/drenaggio della falda nell'ambito di interventi di bonifica/messa in sicurezza di aree interne allo stabilimento petrolchimico ed esterne allo stesso di proprietà Syndial S.p.A. e acque di lavaggio membrane di ultrafiltrazione da impianto di trattamento chimico-fisico-biologico SG31 (SPM).

Nel punto di controllo a piè d'impianto SI2 dovranno essere rispettati i seguenti limiti ponderali medi mensili:

Nel punto di controllo a piè d'impianto SI2 dovrà essere rispettato il valore limite medio mensile in peso di 5.0 grammi di 1,2 dicloroetano per tonnellata di capacità di produzione di 1,2 dicloroetano depurato e il valore limite medio giornaliero di 10.0 grammi di 1,2 dicloroetano per tonnellata di capacità di produzione di 1,2 dicloroetano depurato.

Presso il punto di controllo SI2 è presente un sistema per la determinazione del contenuto dei composti clorurati sopra citati costituito da un campionatore automatico refrigerato in grado di consentire la raccolta di un campione medio rappresentativo nel periodo di 24 ore, prima che le acque di detto punto di controllo a piè d'impianto confluiscono nella fognatura dello stabilimento. E' stato inoltre installato un sistema per la misura diretta e la registrazione della portata prima che le acque del punto di controllo a piè d'impianto SI2 si immettano nella fognatura dello stabilimento. La misurazione della portata deve essere effettuata con strumenti la cui tolleranza è in linea con la migliore pratica industriale e comunque non superiore al 20%. La ditta Syndial S.p.A. deve riportare su apposito registro i seguenti dati:

- la quantità di 1,2-dicloroetano giornaliera e mensili scaricate per tonnellata di capacità produttiva totale di 1,2-dicloroetano depurato installata;

I registri dovranno essere conservati per un periodo di tre anni.

Con frequenza mensile la ditta Syndial S.p.A. dovrà far pervenire al Magistrato alle Acque - Sezione Antinquinamento, un prospetto riportante i seguenti dati:

- la concentrazione di 1,2-dicloroetano del campione medio giornaliero rappresentativo del punto di controllo a piè d'impianto SI2 durante il periodo di 24 ore, prelevato mediante il dispositivo sopra descritto;



- il valore giornaliero della portata del punto di controllo a piè d'impianto SI2 misurata mediante il dispositivo sopra descritto;
- la quantità di 1,2-dicloroetano scaricata giornalmente attraverso il punto di controllo a piè d'impianto SI2;
- le quantità di 1,2-dicloroetano giornaliere e mensili scaricate per tonnellata di capacità produttiva totale di 1,2-dicloroetano depurato installata.

Punto di controllo a piè d'impianto SI3 – Reparto CV22/23 – Impianto per la produzione di 1,2-dicloroetano mediante ossiclorurazione dell'etilene e successiva crackizzazione del dicloroetano con formazione di cloruro di vinile.

Nel punto di controllo a piè d'impianto SI3 dovrà essere rispettato il valore limite medio mensile in peso di 5.0. grammi di 1,2 dicloroetano per tonnellata di capacità di produzione di 1,2 dicloroetano depurato e il valore limite medio giornaliero di 10.0 grammi di 1,2 dicloroetano per tonnellata di capacità di produzione di 1,2 dicloroetano depurato.

Presso il punto di controllo a piè d'impianto SI3 è presente un sistema per la determinazione del contenuto dei composti clorurati sopra citati costituito da un campionatore automatico refrigerato in grado di consentire la raccolta di un campione medio rappresentativo nel periodo di 24 ore, prima che le acque di detto punto di controllo a piè d'impianto confluiscano nella fognatura dello stabilimento. E' stato inoltre installato un sistema per la misura diretta e la registrazione della portata prima che le acque del punto di controllo a piè d'impianto SI3 si immettano nella fognatura dello stabilimento. La misurazione della portata deve essere effettuata con strumenti la cui tolleranza è in linea con la migliore pratica industriale e comunque non superiore al 20%. La ditta INEOS Vinyls Italia S.p.A. deve riportare su apposito registro i seguenti dati:

- la concentrazione 1,2-dicloroetano del campione medio giornaliero rappresentativo del punto di controllo a piè d'impianto SI3 durante il periodo di 24 ore, prelevato mediante il dispositivo sopra descritto;
- il valore giornaliero della portata del punto di controllo a piè d'impianto SI3 misurata mediante il dispositivo sopra descritto;
- la quantità di 1,2-dicloroetano scaricata giornalmente attraverso il punto di controllo a piè d'impianto SI3;
- le quantità di 1,2-dicloroetano giornaliere e mensili scaricate per tonnellata di capacità produttiva totale di 1,2-dicloroetano depurato installata;

I registri dovranno essere conservati per un periodo di tre anni.

Con frequenza mensile la ditta INEOS Vinyls Italia S.p.A. dovrà far pervenire al Magistrato alle Acque – Sezione Antinquinamento, un prospetto riportante i seguenti dati:

- la concentrazione 1,2-dicloroetano del campione medio giornaliero rappresentativo del punto di controllo a piè d'impianto SI3 durante il periodo di 24 ore, prelevato mediante il dispositivo sopra descritto;
- il valore giornaliero della portata del punto di controllo a piè d'impianto SI3 misurata mediante il dispositivo sopra descritto;
- la quantità di 1,2-dicloroetano scaricata giornalmente attraverso il punto di controllo a piè d'impianto SI3;
- le quantità di 1,2-dicloroetano giornaliere e mensili scaricate per tonnellata di capacità produttiva totale di 1,2-dicloroetano depurato installata.

**Art. 5 - TITOLARITÀ.** La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente alle ditte SYNDIAL S.p.A., POLIMERI EUROPA S.p.A., DOW ITALIA Divisione Commerciale S.r.l., INEOS VINYLs ITALIA S.p.A., SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.ar.l. ai sensi della L. 5.3.1963, n. 366, L. 16.4.1973, n. 171, D.P.R. 20.9.1973, n. 962, L. 31.05.1995 N. 206, D.M. Ambiente 23.04.1998 e successive modificazioni e integrazioni, D.Lgs 152/06, D.M. Ambiente 06.11.2003, n. 367, nei limiti di competenza del Magistrato alle Acque, nei riguardi dei diritti che

competono al Demanio Pubblico Marittimo, salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini od Enti.

**Art. 6 – VALIDITÀ.** La presente autorizzazione è valida fino al 31.12.2008.

**Art. 7 - VIGILANZA E CONTROLLI.** Si prescrive alle ditte intestatarie di far campionare (prelievo medio-composito ogni 20 minuti nell'arco di 3 ore) ed analizzare ad un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC17025 per i parametri richiesti, le acque reflue oggetto della presente autorizzazione e le acque di derivazione, nei seguenti punti di prelievo e con le frequenze sottoindicate in Tabella 6:

Tabella 6

Ditta	Punto di verifica	Parametri da analizzare	Frequenza
SPM S.c. a.r.l. per conto di tutte le ditte intestatarie	Canale di scarico SM15	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	Mensile (*)
	Presa AL1 in canale industriale SUD	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	Mensile (*)
SYNDIAL S.p.A.	1CS23/25	pH, COD, solidi sospesi, Hg, pentaclorobenzene, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.)	Trimestrale(**)
	2CS23/25	pH, COD, solidi sospesi, Hg, pentaclorobenzene, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.)	Trimestrale(**)
	SM15/7E	pH, COD, solidi sospesi, pentaclorobenzene, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.)	Trimestrale
	SM15/7W	pH, COD, solidi sospesi, pentaclorobenzene, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.)	Trimestrale
POLIMERI EUROPA S.p.A.	SM15/15	pH, COD, solidi sospesi, solventi organici aromatici (singoli V.O.C.), idrocarburi totali	Trimestrale
	SM15/17	pH, COD, solidi sospesi, solventi organici aromatici (singoli V.O.C.), oli minerali	Trimestrale
	13NP	pH, COD, solidi sospesi, solventi organici aromatici (singoli V.O.C.), idrocarburi totali	Trimestrale
	13SP	pH, COD, solidi sospesi, solventi organici aromatici (singoli V.O.C.), idrocarburi totali	Trimestrale
	13BP	pH, COD, solidi sospesi, solventi organici aromatici (singoli V.O.C.), idrocarburi totali	Trimestrale
INBOS VINYL S.p.A.	CV-23/1	pH, COD, solidi sospesi, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.), Cu	Trimestrale
	CV-23/2	pH, COD, solidi sospesi, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.), Cu	Trimestrale
	SM15/9W	pH, COD, solidi sospesi, Σ solventi organici alogenati (sommatoria di tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), composti organici clorurati non citati altrove (singoli V.O.C.), Cu	Trimestrale
S.P.M. S.c.a r.l.	SM15/22	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 3	Mensile

(\*) E' richiesto l'invio di un unico rapporto di prova mensile per tutte le ditte intestatarie

(\*\*) E' richiesto l'invio di un unico rapporto di prova relativo ai campioni derivante dal mescolamento di pari aliquote dei campioni di cui ai punti di controllo 1CS23/25 e 2CS23/25

I rapporti di prova relativi ai risultati delle analisi dovranno riportare i valori analitici ottenuti nelle singole determinazioni accompagnati dall'incertezza di misura e dal limite di rilevabilità associati ad ogni metodo analitico applicato e saranno inviati in originale alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque. Il Magistrato alle Acque si riserva, comunque, di prelevare e far prelevare in qualsiasi momento campioni di reflui dello scarico SM15 e campioni rappresentativi dell'intero impianto dai punti di verifica di cui alla tabella dell'art. 4 nonché dalle derivazioni lagunari al fine



di eseguire le opportune analisi. Gli esiti delle analisi saranno trasmessi in originale alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque.

Il Magistrato alle Acque si riserva inoltre la facoltà di installare o di far installare in qualsiasi momento presso gli scarichi oggetto della presente autorizzazione e presso i punti di immissione di cui al precedente art. 4 eventuali ulteriori dispositivi ed attrezzature automatiche per il prelievo e il monitoraggio della qualità e quantità dei reflui scaricati. Il costo di tali attrezzature, nonché le opere necessarie per la corretta installazione e la fornitura dei servizi necessari per garantire il loro corretto funzionamento e la teletrasmissione dei dati, secondo i protocolli che saranno definiti dal Magistrato alle Acque, saranno a carico delle ditte intestatarie della presente autorizzazione.

Le ditte intestatarie della presente autorizzazione dovranno dichiarare al Magistrato alle Acque, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, il quantitativo complessivo di reflui scaricati dallo scarico SM15 e dai singoli impianti di cui al precedente art. 4 e dei consumi idrici (acqua lagunare, acqua industriale, acqua potabile), espresso in m<sup>3</sup>/anno.

**Art. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ.** E' fatto obbligo alle ditte intestatarie della presente autorizzazione di mantenere espurgato il fondale lagunare in corrispondenza dello scarico dagli interramenti che si potrebbero formare a causa dell'uso e della presenza dello scarico e di smaltire i materiali di risulta secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. Le ditte intestatarie della presente autorizzazione si impegnano a mantenere lo scarico ed i relativi impianti di depurazione e di trattamento in perfetta efficienza e cioè sempre atti all'uso cui sono destinati. A tal fine, dovranno essere istituite e rese operative e disponibili procedure inerenti le migliori tecniche di gestione al fine di prevenire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati nella presente autorizzazione. Qualora si dovessero verificare temporanee anomalie nel funzionamento degli impianti di depurazione o incidenti di lavorazione con spandimenti di sostanze inquinanti e/o pericolose nelle acque lagunari le ditte intestatarie della presente autorizzazione sono tenute a comunicare tempestivamente l'inconveniente alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque (Tel. 041794443 - 041794370 - 041794376 - Telefax n. 0415286706 - 041794429 - 041794396).

**Art. 9 - INADEMPIENZE E SANZIONI.** Qualsiasi inadempienza e inosservanza in merito alla presente autorizzazione allo scarico comporterà da parte del Magistrato alle Acque l'adozione dei provvedimenti di legge oltre all'obbligo da parte delle ditte intestatarie della presente autorizzazione di porre in atto tutti quegli interventi che, a giudizio del Magistrato alle Acque e delle altre Autorità competenti, si rendessero necessari ai fini di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge, il Magistrato alle Acque procederà, a seconda della gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità, b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

**Art. 10 - SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE OPERE.** Il Magistrato alle Acque, previo preavviso, si riserva la facoltà di esigere lo spostamento o la demolizione dello scarico e la riduzione in pristino della località ogni qualvolta ciò si rendesse necessario a suo esclusivo giudizio per ragioni di pubblico interesse o per i lavori per conto dello Stato, senza che la ditte intestatarie della presente autorizzazione abbiano perciò diritto a compensi od indennizzi di sorta.

Art. 11 - SPESE. Tutte le spese occorrenti per effettuare i rilievi gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione sono a carico delle ditte intestatarie della presente autorizzazione, che provvederanno a liquidare gli importi dovuti secondo le indicazioni del Magistrato alle Acque.

Art. 12 - GARANZIE ECONOMICHE, ACCETTAZIONE CANONE DI CONCESSIONE. Le ditte intestatarie della presente autorizzazione si impegnano fin d'ora ad accettare il canone per la concessione allo scarico dei reflui, allorché questo verrà stabilito dai competenti Uffici Finanziari. Nel frattempo, nelle more del perfezionamento della pratica di concessione, ciascuna delle ditte intestatarie della presente autorizzazione dovrà provvedere a confermare la validità e permanenza in essere della polizza fideiussoria già individualmente costituita a garanzia dell'Amministrazione per l'importo di Euro 1125 (=millecentoventicinque). Detta polizza sarà svincolata all'atto di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone definitivo stabilito dai competenti Uffici Finanziari.

Art. 13 - SOSTITUZIONE AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI. La presente autorizzazione sostituisce ed annulla eventuali altre autorizzazioni comunque rilasciate per i medesimi scarichi.

Venezia, li

23 APR 2008

PER ACCETTAZIONE  
LE DITTE INTESTATARIE  
(Timbro e firma)

SYNDIAL S.p.A.;

SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a.r.l.;

POLIMERI EUROPA S.p.A.;

INEOS Vinyls Italia S.p.A.;

DOW ITALIA Divisione Commerciale S.r.l.

PER ACCETTAZIONE ART. 4  
LE DITTE CONFERENTI  
(Timbro e firma)

Montefibre S.p.A.

Arkema S.r.l.

Solvay Fluor Italia S.p.A.

INEOS Composites Italia S.r.l. in qualità di MERO DETENTORE DELL'AREA PER LE SOLE ATTIVITÀ  
DI GRUNGIAMENTO PER SAPIO CONTO DELLA PROPRIETÀ SYNDIAL  
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Sodexho Italia S.p.A. Sodexho Italia SpA  
Ristorazione & Servizi

Syndial S.p.A.  
Stabilimento di Porto Marghera  
Il Direttore  
Ing. Luca MENCIN

S.P.M.  
SERVIZI PORTO MARGHERA  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO Bolimeri Europa S.p.A.  
Ing. CARLO PORCU Stabilimento di Porto Marghera  
Il Direttore  
(Ing. Marco Riva)

INEOS Vinyls Italia S.p.A.  
Stabilimento di Porto Marghera

Il Direttore  
Ing. Stefano Zulliani  
Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l.  
Stabilimento di P. Marghera  
Il Direttore  
Ing. Francesco Carciotto

ARKEMA Srl socio unico  
Stabilimento di Porto Marghera  
IL DIRETTORE  
Ing. Stefano BARBATO

SOLVAY FLUOR ITALIA S.p.A.  
Stabilimento di P. Marghera

IL DIRETTORE  
Ing. DAVIDE PAPAVERO  
Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.  
Direttore Stabilimento  
di Porto Marghera  
Ing. Marco Serafin

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
Dott. Ing. Giampaolo M...



MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 €14,62  
 Agenzia QUATTORDICI/62  
 Entrate  
 00027305 00000513 W0080001  
 00030027 05/03/2008 17:48:12  
 0001-00009 3646FBD46C09286D  
 IDENTIFICATIVO 01051637316420

0 1 07 017393 462 0

MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 €14,62  
 Agenzia QUATTORDICI/62  
 Entrate  
 00015193 00000513 W01X2001  
 00010518 05/03/2008 12:03:32  
 0001-00009 D81FC294E2A9048B  
 IDENTIFICATIVO 01051637316430

0 1 05 163731 643 0

MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 €14,62  
 Agenzia QUATTORDICI/62  
 Entrate  
 00015193 00000513 W01X2001  
 00010519 05/03/2008 12:03:42  
 0001-00009 A7067928122C9358  
 IDENTIFICATIVO 01051637316428

0 1 05 163731 642 8

MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 €14,62  
 Agenzia QUATTORDICI/62  
 Entrate  
 00015193 00000513 W01X2001  
 00010028 30/01/2008 17:58:15  
 0001-00009 13AD59F78051507  
 IDENTIFICATIVO 01051637316429

0 1 05 163733 342 9